

Istruzioni

Per compilare
la dichiarazione
d'imposta in forma
elettronica
visitate:
www.ti.ch/etax
(vedi Istruzioni pag. 8)



per la compilazione
della dichiarazione d'imposta 2011
delle persone fisiche

Sommario

■ Nota introduttiva	3
■ Scopo della dichiarazione d'imposta 2011	5
■ Informazioni generali	5
■ Compilazione corretta della dichiarazione d'imposta	8
■ Principi generali d'imposizione	9
■ Dati personali, situazione familiare e professionale	12
■ Redditi	13
■ Deduzioni dal reddito	20
■ Sostanza	30
■ Istruzioni per la compilazione dell'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali	35
■ Disposizioni penali	42
■ Imposta federale diretta	43
■ Riscossione delle imposte	43
■ Tabella di confronto delle deduzioni	46
■ Tabella per il calcolo dell'imposta cantonale sul reddito	47
■ Tabella per il calcolo dell'imposta cantonale sulla sostanza	48
■ Tabella per il calcolo dell'imposta federale diretta	49

Come raggiungerci... e per cosa...

Ufficio circondariale di tassazione di	Per chiarimenti come compilare la dichiarazione d'imposta e per e-tax	Per richieste di moduli , informazioni su termini , scadenze o proroghe
Mendrisio via Beroldingen 11	091 816 44 00	091 816 44 11
Lugano Città via Balestra 16	091 815 48 88	091 815 48 11
Lugano Campagna via Balestra 16	091 815 49 88	091 815 49 11
Locarno via della Posta 9	091 816 12 60	091 816 12 11
Bellinzona via Campo Marzio 1	091 820 61 99	091 820 61 11
Biasca via S. Franscini	091 873 04 30	091 873 04 41

Per domande su versamenti d'imposta, conteggi di pagamento e bollette

Ufficio esazione e condoni

Vicolo Sottocorte
Bellinzona

091 814 40 21

Gli sportelli degli uffici **sono aperti al pubblico**
dalle 09:00 alle 11:45 e dalle 14:00 alle 16:00

oppure

telefonticamente dalle 09:00 alle 11:45 e dalle 14:00 alle 16:00

A cosa servono le Istruzioni:

forniscono indicazioni generali sul sistema impositivo e informazioni puntuali sul modo di compilare la dichiarazione fiscale. Sono pure d'ausilio i riquadri a margine dei moduli fiscali. Predette informazioni dovrebbero permettere di allestire la dichiarazione fiscale senza dover ricorrere ad ulteriori fonti informative. Chi desiderasse ulteriori chiarimenti può comunque consultare, nel sito www.ti.ch/fisco, circolari ed ulteriori documenti esplicativi.

Come semplificarsi il compito:

utilizzando il **programma e-Tax PF** scaricabile dal sito www.ti.ch/etax oppure ottenibile su CD-Rom gratuitamente presso tutti gli Uffici di tassazione, i principali centri amministrativi del Cantone, i Comuni con più di 500 abitanti e gli sportelli della Banca dello Stato.

Novità della dichiarazione fiscale 2011:


Le novità per l'anno 2011 riguardano unicamente l'imposta federale diretta:

- possibilità di dedurre le **spese di cura da parte di terzi per ogni figlio fino a 14 anni** che vive nella propria comunione domestica;
- possibilità di dedurre **i versamenti effettuati in favore di partiti politici fino al limite di 10'000.- franchi** oltre al 20% delle devoluzioni a enti di pubblica utilità;
- **introduzione dell'III scala di aliquota per genitori**, la quale si basa sulla tariffa per coniugati con una **deduzione dall'ammontare dell'imposta di 250.- franchi per ogni figlio o persona bisognosa a carico**.

A cosa servono le imposte?

A finanziare le prestazioni pubbliche.

Fonte: elaborazione su dati di preventivo 2012



Come regolarizzare la vostra posizione con il fisco?

L'autodenuncia esente da pena. I contribuenti che, a partire dall'1.1.2010, denunciano spontaneamente per la prima volta elementi fiscali precedentemente sottratti al fisco non incorreranno in alcuna pena, ma dovranno pagare unicamente il recupero d'imposta e i relativi interessi calcolati su 10 anni al massimo. Questo, evidentemente, a condizione che la sottrazione non sia nota all'autorità fiscale e che il contribuente collabori nel determinare gli importi sottratti e assicuri il pagamento delle imposte oggetto di recupero.

L'autodenuncia esente da pena è estesa a chiunque abbia partecipato alla sottrazione d'imposta (istigatori, complici, e altri partecipanti).

La **procedura semplificata di recupero d'imposta in sede di successione** che, in relazione ai decessi a partire dal 1° gennaio 2010, da facoltà agli eredi di dichiarare eventuali elementi di reddito e/o di sostanza, che il defunto ha sottratto in vita, pagando un recupero d'imposta limitato ai soli tre periodi fiscali immediatamente precedenti il decesso, ciò che - rispetto alla legge in vigore fino al 31.12.2009 - comporta un notevole sgravio d'imposta.

Ogni erede ha diritto a tale recupero semplificato d'imposta a condizione che siano rispettati i presupposti validi per l'autodenuncia esente da pena (sottrazione non nota all'autorità fiscale, collaborazione nella determinazione dei valori sottratti e nel pagamento delle imposte oggetto di recupero).

La Riforma II dell'imposizione delle imprese

La Legge federale sulla riforma II dell'imposizione delle imprese del 23 marzo 2007 introduce alcuni mutamenti nell'ambito dell'imposizione delle persone fisiche, in maniera scaglionata, sia per l'imposta federale diretta che per l'imposta cantonale.

Modifiche che entrano in vigore con il 1.1.2011

Le modifiche apportate dalla riforma sono completate con effetto dal 1.1.2011 sia per l'imposta federale diretta che per l'imposta cantonale e hanno per oggetto:

- *l'imposta sulla sostanza dei titoli aziendali*: dal 1.1.2011 il valore del titolo aziendale (sostanza) viene imposto al suo valore contabile fiscale e deve essere dichiarato quale sostanza aziendale.
- tutte le fattispecie che giustificano un differimento dell'imposizione al momento dell'effettiva realizzazione dell'utile imponibile, e meglio:
 - passaggio dell'immobile dalla sostanza aziendale a quella privata
 - azienda: affitto
 - azienda: divisione ereditaria
 - sostituzione d'immobilizzi
- *l'imposizione agevolata degli utili di liquidazione*: dal 1.1.2011 tutti gli utili di liquidazione di aziende personali conseguiti a seguito di una cessazione di attività di un contribuente con un'età superiore ai 55 anni o invalido sono imposti separatamente dagli altri redditi e con aliquote particolari;
- *la non imposizione del rimborso degli apporti e dell'aggio e dei pagamenti suppletivi*: sino al periodo fiscale 2010 tali rimborsi venivano imposti quale reddito della sostanza. Dal 1.1.2011 se raggiunti i presupposti necessari, tali redditi sono fiscalmente trattati alla stessa stregua del rimborso del capitale azionario o sociale.

Scopo della dichiarazione d'imposta 2011

Questa dichiarazione d'imposta serve per il calcolo dell'**imposta cantonale** e dell'**imposta federale diretta dell'anno 2011**. I moduli fiscali sono concepiti in modo da consentire all'autorità fiscale di tassare ambedue queste imposte. In particolare il calcolo dell'imposta federale diretta è generato in modo automatico, partendo dai dati che il contribuente dichiara per l'imposta cantonale e adeguando le deduzioni e le particolarità della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD).

Il contribuente è tenuto a dichiarare l'intero reddito conseguito in Svizzera e all'estero e l'intera sostanza situata in Svizzera e all'estero.

La dichiarazione d'imposta 2011 deve essere presentata dai contribuenti che, **al 31 dicembre 2011**,

- erano domiciliati in Ticino (assoggettamento illimitato per appartenenza personale);
- erano proprietari di immobili o fondi oppure titolari di imprese o di stabilimenti di impresa in Ticino (assoggettamento limitato per appartenenza economica). In questi casi per i contribuenti domiciliati in altri cantoni è tuttavia sufficiente ritornare il modulo della dichiarazione d'imposta firmato allegando copia della dichiarazione d'imposta presentata nel Cantone di domicilio. I contribuenti domiciliati all'estero devono invece compilare normalmente la dichiarazione d'imposta 2011. I proprietari di immobili devono unire a questi atti anche il modulo 7 (immobili, determinazione della sostanza e del reddito immobiliare) debitamente compilato, mentre chi detiene uno stabilimento d'impresa in Ticino deve allegare anche il bilancio e il conto economico dell'esercizio chiuso nel 2011.

Devono pure presentare la dichiarazione d'imposta 2011 i contribuenti il cui assoggettamento (illimitato per appartenenza personale o limitato per appartenenza economica) è cessato nel corso del 2011 (partenze per l'estero e gli eredi per conto dei contribuenti deceduti), esclusi i contribuenti che hanno trasferito il proprio domicilio in un altro Cantone.

Chi deve presentare la dichiarazione d'imposta 2011

Informazioni generali

Le presenti Istruzioni hanno lo scopo di facilitare la compilazione dei moduli fiscali. Esse danno risposta a tutte le principali domande, non possono tuttavia risolvere le particolarità di ogni singolo caso. Chi avesse domande alle quali non trova risposta nelle Istruzioni può rivolgersi al proprio Ufficio circondariale di tassazione. Nelle comunicazioni scritte il contribuente è pregato di indicare anche il proprio **numero di registro** che trova nell'intestazione della dichiarazione d'imposta (modulo 1). Le comunicazioni che necessitano di un'immediata risposta non sono da includere nel plico della dichiarazione d'imposta ma vanno spedite in busta separata all'Ufficio interessato.

Le cifre delle Istruzioni corrispondono alla cifra della rispettiva posizione della dichiarazione d'imposta (modulo 1).

Moduli da compilare

Ogni contribuente deve compilare i seguenti moduli:

- la dichiarazione d'imposta (modulo 1),
- l'elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali (modulo 2; è da compilare almeno la prima pagina).

I restanti moduli per spese professionali, per debiti, per liberalità a enti di pubblica utilità, per oneri assicurativi e interessi su capitali a risparmio, per spese di malattia e infortunio, per spese di disabilità e per immobili sono da compilare solo **se necessario**. Questo vale anche per i questionari che riguardano gli indipendenti e gli agricoltori senza contabilità.

L'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali (modulo 2) è parte integrante della dichiarazione d'imposta (modulo 1). Il certificato di salario è compilato dal datore di lavoro che lo consegna al contribuente.

Le Istruzioni danno indicazioni sui moduli che occorre utilizzare nei singoli casi. Una visione d'insieme dei principali moduli si trova a pagina 20 delle Istruzioni.

I moduli mancanti sono da richiedere all'Ufficio circondariale di tassazione o possono essere scaricati dal sito www.ti.ch/fisco.

Presentazione della dichiarazione d'imposta e dell'ulteriore documentazione

Chi **compila elettronicamente la dichiarazione d'imposta** deve rispettare anche le condizioni di pagina 8 delle Istruzioni.

I documenti che non devono essere presentati con la dichiarazione d'imposta sono da conservare per eventuali ulteriori necessità dell'autorità fiscale.

Unitamente alla dichiarazione d'imposta e all'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali (moduli 1 e 2) sono da presentare:

- i **moduli** necessari nei casi particolari,
- le **attestazioni e distinte** richieste nelle singole posizioni dei moduli,
- i **documenti giustificativi**, se richiesti nella rispettiva posizione dei moduli.

L'ulteriore documentazione (pezze giustificative, fatture, ecc.) è da tenere a disposizione poiché, in caso di necessità, l'autorità fiscale può richiederne la presentazione.

Consigli per la compilazione della dichiarazione d'imposta

Come procedere per compilare in modo semplice e sicuro i moduli della dichiarazione d'imposta

Attenzione:

I salari 2011 sono da certificare utilizzando il **certificato di salario** che può essere scaricato dal sito www.ti.ch/fisco.

1. Procurarsi anzitutto la documentazione necessaria, ossia:
 - i certificati di salario per i dipendenti (anche per le attività accessorie);
 - il bilancio e il conto economico degli esercizi chiusi nel 2011 per gli indipendenti;
 - le attestazioni riguardanti rendite e pensioni (AVS, AI, Istituzioni di previdenza, ecc.), come pure indennità per perdita di guadagno (servizio militare, disoccupazione, infortunio, ecc.);
 - le dichiarazioni bancarie o postali concernenti capitali e loro redditi, debiti e interessi passivi;
 - le attestazioni concernenti versamenti a forme riconosciute di previdenza individuale vincolata (III° pilastro A), casse malati e premi di assicurazione sulla vita;
 - i giustificativi (fatture) per spese di perfezionamento e riqualificazione professionale, di manutenzione degli immobili, di malattia e infortunio o disabilità, come pure per le liberalità a enti di pubblica utilità e a partiti politici nonché il riscatto di anni di contribuzione nella previdenza professionale (2° pilastro);
 - le attestazioni degli istituti assicurativi concernenti il valore di riscatto delle assicurazioni.
2. Utilizzare dapprima le copie dei moduli destinate al contribuente e poi trascriverne i dati - verificati e se del caso corretti - nei moduli destinati all'Ufficio circondariale di tassazione. Si otterrà così una stesura definitiva con meno sbagli, correzioni e cancellazioni.
3. Iniziare in seguito con la compilazione dell'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali (modulo 2) e degli altri necessari moduli da allegare alla dichiarazione d'imposta per avere i rispettivi dati riassuntivi da poi riportare nella dichiarazione d'imposta (modulo 1).

Obbligo fiscale, firma e rappresentanza

Il contribuente deve in ogni caso firmare personalmente **(ambedue i coniugi o i partner registrati)** la propria dichiarazione d'imposta. Con la propria firma il contribuente certifica che la dichiarazione d'imposta e l'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali, come pure gli altri moduli annessi sono stati compilati in modo completo e veritiero.

Le **persone maggiorenni** devono compilare una propria dichiarazione d'imposta; l'imponibilità inizia a partire dall'anno in cui si compiono i 18 anni.

Il reddito e la sostanza dei **coniugi**, non separati legalmente o di fatto, sono cumulati, qualunque sia il loro regime matrimoniale dei beni. Marito e moglie sono considerati come un unico contribuente e presentano una sola dichiarazione d'imposta, **firmata da entrambi i coniugi** oppure da un coniuge anche in rappresentanza dell'altro (per l'imposta federale diretta la rappresentanza di uno dei due coniugi deve essere esplicitamente dichiarata). I coniugi sono solidalmente responsabili del pagamento dell'imposta a meno che ricorra uno dei motivi di decadenza della solidarietà previsti dall'ordinamento tributario (art. 12 LT e 13 LIFD).

Il reddito e la sostanza dei coniugi **divorziati** o **separati** legalmente o di fatto sono tassati disgiuntamente. Essi sono considerati come due contribuenti distinti e presentano ciascuno la propria dichiarazione d'imposta.

I **figli minorenni** (quelli che, al 31 dicembre 2011, non hanno ancora 18 anni) sono, di principio, tassati congiuntamente ai genitori. Il loro reddito da attività lucrativa è tuttavia tassato separatamente.

Gli elementi fiscali dei figli minorenni sono pertanto da esporre:

- **nella dichiarazione d'imposta dei genitori** (o del genitore che detiene l'autorità parentale o in caso di affidamento congiunto, in quella del genitore al beneficio della deduzione per figli a carico), i redditi e la sostanza del minore che non sono in relazione con una sua attività lucrativa (esempio: le rendite d'orfano, dell'AVS o di un'istituzione di previdenza);
- **separatamente** (il minore deve compilare una propria dichiarazione d'imposta), il reddito da attività lucrativa anche se accessoria o temporanea, come pure quello che il minore ottiene, per questa attività, in via di compensazione (indennità da assicurazioni di disoccupazione, malattia, infortuni e invalidità, rendite SUVA, indennità per danni permanenti, comprese quelle di invalidità per i minorenni che non hanno ancora esercitato un'attività lucrativa).

Il reddito da attività lucrativa dipendente è, per la sola imposta cantonale, tassato soltanto a partire dall'anno in cui si compiono 18 anni.

Il contribuente ha la possibilità di farsi **rappresentare** da un terzo (fiduciario, consulente fiscale, ecc.) nella misura in cui la sua collaborazione personale non sia necessaria. Il rappresentante è tenuto a legittimarsi con una procura scritta rilasciata dal contribuente (per i coniugi la procura deve essere firmata sia dal marito, sia dalla moglie). In caso di rappresentanza tutte le comunicazioni (decisioni di tassazione, conteggi d'imposta, polizze di versamento, ecc.) sono inviate al solo rappresentante a meno che la procura non disponga diversamente. La stessa regola vale anche per le comunicazioni non scritte.

I **contribuenti che, durante l'anno, trasferiscono il loro domicilio all'estero** sono pregati di comunicare all'Ufficio circondariale di tassazione il loro recapito in Svizzera per permettere una valida intimazione delle decisioni che li riguardano.

I **contribuenti con domicilio all'estero**, che sono limitatamente imponibili in Ticino, devono designare un proprio rappresentante con domicilio in Svizzera.

Termine da osservare per presentare la dichiarazione d'imposta

La dichiarazione d'imposta, compilata in modo completo, veritiero e firmata, deve essere ritornata all'Ufficio circondariale di tassazione entro il termine indicato a pagina 1 della dichiarazione d'imposta (per la dichiarazione d'imposta 2011, il **30 aprile 2012**).

Proroga del termine di presentazione della dichiarazione d'imposta

I contribuenti che, per giustificati motivi, non fossero in grado di rispettare il termine di presentazione della dichiarazione d'imposta devono chiedere una proroga utilizzando l'apposito tagliando "Richiesta di proroga del termine d'inoltro". Il tagliando è da completare con l'indicazione del motivo della richiesta e da spedire, debitamente firmato, al competente Ufficio circondariale di tassazione.

La proroga – che è autorizzata solo in caso di comprovata necessità – può essere ottenuta fino al **30 settembre 2012**. Eventuali successive proroghe sono pertanto autorizzate soltanto in casi eccezionali.

Rimborso dell'imposta preventiva

L'imposta preventiva sulle scadenze 2011 è accreditata nel conteggio d'imposta del medesimo anno (come se fosse un pagamento del contribuente), con valuta 30 giorni dopo l'inoltro della dichiarazione d'imposta, ma al più presto il 31 maggio 2012.

Misure in caso di mancata presentazione della dichiarazione d'imposta o di una dichiarazione non corretta

La violazione degli obblighi di collaborazione nella procedura di tassazione può comportare una **tassazione d'ufficio**, come pure **sanzioni disciplinari** (vedi in particolare pag. 42 delle Istruzioni). Simili conseguenze sono da evitare nell'interesse sia del contribuente, sia dell'autorità fiscale.

Il modulo per la procura (modulo 223) è da richiedere all'Ufficio circondariale di tassazione. Esso può essere anche scaricato dal sito www.ti.ch/fisco. (Dichiarazione elettronica 2011 - Moduli).

In caso di partenza per l'estero occorre comunicare un recapito in Svizzera.

Il modulo per la procura di contribuenti con domicilio all'estero (modulo 224) è da richiedere all'Ufficio circondariale di tassazione o da scaricare dal sito www.ti.ch/fisco. (Dichiarazione elettronica 2011 - Moduli).

La domanda di rimborso dell'imposta preventiva è da presentare per il tramite dell'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali (modulo 2). Per ulteriori informazioni vedi pagine da 35 a 40 delle Istruzioni.

Compilazione corretta della dichiarazione d'imposta

Per permettere all'autorità fiscale una razionale elaborazione della dichiarazione d'imposta è importante rispettare le seguenti indicazioni:

■ Identificazione

Tutti i moduli devono essere completati con nome, cognome e numero di registro del contribuente. I relativi dati si trovano nell'intestazione della dichiarazione d'imposta (modulo 1).

Numero registro: **1234567**

■ Campi di scelta

Quando è data la possibilità di una scelta occorre crociare ciò che fa al caso .

■ Campi per l'iscrizione di informazioni

I dati e le informazioni richiesti sono da riportare negli appositi campi.

■ Campi per l'iscrizione di cifre

Le cifre sono da riportare centrate nelle apposite caselle e allineate sulla destra.

■ Colore della scrittura

Occorre utilizzare una penna a sfera o a feltro blu o nera.

giusto:

			1	2	3	4	5	6
--	--	--	---	---	---	---	---	---

sbagliato:

			1	2	3	4		
--	--	--	---	---	---	---	--	--

			2	3	4	5	6	7
--	--	--	---	---	---	---	---	---

Compilazione elettronica della dichiarazione d'imposta

I moduli compilati elettronicamente sono da inviare all'Ufficio di tassazione con il modulo originale della dichiarazione d'imposta (modulo 1), rispettivamente del Questionario per le comunioni ereditarie e altre indivisioni, per le comproprietà (modulo 20) datati e firmati.

Nel modulo della dichiarazione d'imposta sono da riportare, alla cifra 25, il reddito imponibile e, alla cifra 34, la sostanza imponibile e, a pagina 1 in fondo, la pretesa di rimborso dell'imposta preventiva (da rilevare dal modulo 2, pagina interna C a metà).

Nel modulo del Questionario per le comunioni ereditarie e altre indivisioni, per le comproprietà (modulo 20) - a pagina 4 nelle colonne dei totali - devono essere riportati i totali della sostanza (attivo e passivo) e i totali del reddito lordo e delle deduzioni.

I contribuenti che dispongono di un collegamento internet possono scaricare, dal sito www.ti.ch/etax, il programma per la compilazione elettronica guidata dei moduli della dichiarazione d'imposta e del questionario per le comunioni ereditarie (modulo 20). Chi, nel periodo fiscale precedente, ha già compilato questi moduli in forma elettronica ha inoltre la facoltà di riprendere in automatico i dati della dichiarazione e del questionario precedenti. Dopo aver aperto il programma della nuova dichiarazione e fatta la scelta se si intende compilare la dichiarazione d'imposta delle persone fisiche o il questionario delle comunioni ereditarie, il programma chiede se si intende importare i dati dell'anno precedente; scegliendo questa opzione si evita di trascrivere i dati che da un anno all'altro non cambiano.

La stampa dei moduli della dichiarazione di imposta delle persone fisiche comprende anche un **foglio supplementare codice a barre e-tax TI 2011** che è da inoltrare all'Ufficio circondariale di tassazione **unitamente a tutte le stampe dei moduli fiscali e alla necessaria documentazione. Questo foglio supplementare riporta, nello specifico codice a barre, tutti i dati dichiarati dal contribuente così da poter essere ripresi in automatico dall'autorità fiscale.**

La presentazione in questa forma dei moduli fiscali è **accettata unicamente alle seguenti condizioni minime:**

- i dati prestampati (compreso il numero di registro e il riferimento al Comune) sull'originale della dichiarazione d'imposta (modulo 1), rispettivamente sull'originale del Questionario per le comunioni ereditarie e altre indivisioni, per le comproprietà (modulo 20) devono essere **riportati**, se del caso corretti e completati, nel modulo elaborato elettronicamente;
- tutti i moduli che accompagnano la dichiarazione d'imposta devono riportare nome, cognome e numero di registro del contribuente interessato, per permettere una corretta identificazione del contribuente;
- i moduli compilati elettronicamente devono essere stampati, in fogli singoli, su carta bianca in formato A4 (fronte/retro, oppure solo fronte) con scrittura a colori, in bianco/nero o con toni di grigio di facile leggibilità;
- i moduli delle stampe devono essere allegati al modulo originale della dichiarazione d'imposta (modulo 1) firmato, rispettivamente al modulo originale del Questionario per le comunioni ereditarie e altre indivisioni, per le comproprietà (modulo 20) firmato, **che sono anch'essi da ritornare all'Ufficio di tassazione.**

- nel modulo originale della dichiarazione d'imposta (modulo 1) devono essere riportati il reddito imponibile complessivo (cifra 25) e la sostanza imponibile complessiva (cifra 34), come pure, in fondo alla pagina 1, la pretesa di rimborso dell'imposta preventiva (che è da riportare dal modulo 2, pagina C). **L'originale della dichiarazione d'imposta (modulo 1) deve inoltre essere firmato e datato;**
- nel modulo originale del Questionario per le comunioni ereditarie e altre indivisioni, per le comproprietà (modulo 20), a pagina 4 in fondo, devono essere riportati i totali della sostanza (attivo e passivo) e i totali del reddito lordo e delle deduzioni. **L'originale del Questionario per le comunioni ereditarie e altre indivisioni, per le comproprietà (modulo 20) deve inoltre essere firmato e datato.**

La presentazione del modulo originale della dichiarazione d'imposta firmato e completato con i dati totali riguardanti il reddito e la sostanza imponibili, come pure la pretesa dell'imposta preventiva è necessaria per ragioni giuridiche. Questo modulo originale, come pure quello del Questionario per le comunioni ereditarie e altre indivisioni, per le comproprietà (modulo 20) permettono inoltre di registrare il rientro della dichiarazione d'imposta per il tramite del codice a barre e servono pure da mappetta per tutti gli allegati della dichiarazione d'imposta.

Chi utilizzasse altri programmi informatici **deve rispettare anche la seguente condizione supplementare:**

- tutti i moduli devono essere, in relazione a presentazione grafica e contenuto, identici a quelli originali.

E' in questi casi accettata anche la stampa in formato A3.

Principi generali d'imposizione

L'**imposta cantonale** e quella **federale diretta** sono calcolate sul reddito effettivamente conseguito durante il periodo fiscale annuale (anno civile).

Per l'imposta cantonale sulla sostanza fa stato la situazione della sostanza alla fine del periodo fiscale (31 dicembre) o dell'assoggettamento.

L'**imposta comunale** è calcolata applicando il moltiplicatore d'imposta all'imposta cantonale base. Il Comune che preleva l'imposta comunale è quello di domicilio del contribuente al 31 dicembre (o alla fine dell'assoggettamento).

L'originale dei moduli 1 e 20 è necessario anche per registrare il rientro dei medesimi per il tramite del codice a barre.

Attenzione:

*I moduli compilati elettronicamente possono essere **accettati unicamente** se sono rispettate le **condizioni** elencate qui accanto e nella pagina precedente.*

*I contribuenti domiciliati nel Cantone o che vi hanno preso domicilio durante il 2011 sono **illimitatamente imponibili** in Ticino.*

*I contribuenti domiciliati fuori Cantone che sono proprietari di immobili o titolari di imprese o stabilimenti di impresa in Ticino sono **limitatamente imponibili** in Ticino.*



Assoggettamento in Ticino che copre l'intero periodo fiscale 2011

Per il periodo fiscale 2011 il reddito imponibile è calcolato sui proventi effettivi conseguiti nell'anno 2011. La sostanza imponibile è calcolata sulla situazione della sostanza al 31 dicembre 2011.

Cambiamenti dell'attività lucrativa, modifiche del reddito

Sono da dichiarare i redditi effettivamente conseguiti nel 2011 anche se, nello stesso 2011, il contribuente ha iniziato o cessato l'attività dipendente o indipendente oppure cambiato di attività passando da un'attività dipendente ad una indipendente (o viceversa) oppure è stato messo al beneficio della pensione.

Attività lucrativa indipendente

Il contribuente che ha svolto un'attività indipendente nel 2011 è tassato sull'utile degli esercizi chiusi nel 2011.

Eredità, legati, donazioni e partecipazioni a comunioni ereditarie.

Il contribuente che, nel 2011, ha ricevuto un'eredità oppure un legato deve dichiarare i redditi conseguiti dalla data delle devoluzioni fino alla fine del 2011. Il reddito che ne deriva è tassato normalmente, mentre la sostanza ereditata e ancora esistente alla fine del periodo fiscale (31 dicembre 2011) è computata pro rata (dalla data della devoluzione fino alla fine dell'anno). Se l'eredità è ancora indivisa le rispettive quote di partecipazione al reddito e alla sostanza sono imputate ai singoli beneficiari procedendo allo stesso modo (in questi casi il rappresentante della massa deve compilare il Modulo 20).

Le donazioni, che interessano donante e donatario domiciliati in Ticino, sono invece - per quanto riguarda l'imposta ordinaria - tassate normalmente presso il donatario (non vi è quindi alcun pro rata per la tassazione della sostanza ricevuta in donazione).

Inizio di assoggettamento in Ticino nel 2011

Arrivo in Ticino

di contribuenti provenienti da
altri cantoni

Il contribuente che, nel corso del 2011, si è trasferito da un altro Cantone e il 31 dicembre 2011 era domiciliato in Ticino è assoggettato alle imposte nel Cantone Ticino per l'intero anno 2011.

Anche per l'imposta federale
diretta l'assoggettamento è
dato, in Ticino, per l'intero 2011.

Nella dichiarazione d'imposta 2011 deve essere pertanto dichiarato il **reddito** dell'intero 2011, compreso quello conseguito nel Cantone di partenza. Per la **sostanza** fa stato la situazione al 31 dicembre 2011 e l'imposta sulla sostanza è prelevata per l'intero anno in Ticino.

Arrivo in Ticino

di contribuenti provenienti
dall'estero (**periodo di
assoggettamento
inferiore al periodo
fiscale**)

Il contribuente che, nel corso del 2011, si domicilia in Ticino provenendo dall'estero deve dichiarare il **reddito** conseguito dalla data di arrivo in Ticino fino alla fine del 2011.

Poiché in questi casi l'assoggettamento non copre l'intero periodo fiscale, il **reddito determinante ai fini dell'aliquota** applicabile è, per i redditi periodici o regolari (reddito da attività dipendente e indipendente, redditi immobiliari, rendite, ecc.), riportato a dodici mesi in funzione del periodo di assoggettamento. I redditi che non hanno carattere periodico o regolare (gratifiche, bonus, premi di fedeltà o di anzianità, utili in capitale aziendali, ecc.) non sono invece annualizzati. Le deduzioni seguono anch'esse la regola appena descritta. I relativi calcoli sono operati direttamente dall'autorità di tassazione.

Anche per l'imposta federale
diretta l'assoggettamento è
dato, in Ticino, a partire
dall'arrivo nel Cantone.

Per la **sostanza** deve essere dichiarata quella esistente al 31 dicembre 2011. L'imposta sulla sostanza è prelevata, pro rata, per la durata dell'assoggettamento.

Cessazione dell'assoggettamento fiscale in Ticino nel 2011

Partenza dal Ticino

per l'estero

I contribuenti che, nel corso del 2011, lasciano il Ticino e trasferiscono il loro domicilio all'estero devono dichiarare il **reddito** conseguito dall'inizio del 2011 fino alla data della partenza per l'estero. La stessa regola vale anche per il trattamento fiscale di contribuenti deceduti nel corso del 2011.

Decesso

In questi casi la dichiarazione d'imposta è inviata al verificarsi dell'evento e la tassazione avviene applicando le regole per il caso di **assoggettamento inferiore al periodo fiscale** (vedi punto precedente).

Per la **sostanza** è determinante la situazione alla fine dell'assoggettamento (data di partenza per l'estero o del decesso). L'imposta sulla sostanza è prelevata, pro rata, per la durata dell'assoggettamento.

I contribuenti che, nel corso del 2011, lasciano il Ticino per un altro Cantone non sono, per lo stesso 2011, soggetti fiscali in Ticino (difettando il requisito del domicilio nel nostro Cantone al 31 dicembre 2011). Questi contribuenti pagano l'intera imposta 2011 (compresa quella riferita ai redditi conseguiti durante la loro permanenza in Ticino) nel loro nuovo Cantone di domicilio al 31 dicembre 2011. In quest'ultimo Cantone essi pagano pure l'imposta sulla sostanza.

Partenza dal Ticino

per un altro Cantone.

Decesso di un coniuge nel corso del 2011

Fino alla data del decesso (compresa) i coniugi sono tassati congiuntamente. Nella dichiarazione d'imposta della famiglia sono da esporre i redditi conseguiti da entrambi i coniugi dall'inizio del 2011 fino alla data del decesso e la sostanza esistente al momento del decesso.

Dal giorno successivo la data del decesso fino alla fine del 2011 il coniuge superstite è tassato separatamente (come nuovo contribuente) applicando tuttavia, limitatamente al 2011 e per la sola imposta cantonale, l'aliquota per coniugati. Nella dichiarazione d'imposta il coniuge superstite deve pertanto dichiarare i redditi conseguiti dal giorno successivo la data del decesso fino alla fine del 2011 e la sostanza al 31 dicembre 2011 (compresa quella ereditata ancora esistente).

Ai fini delle relative tassazioni (della famiglia e del coniuge superstite) valgono le regole concernenti l'**assoggettamento inferiore al periodo fiscale**.

Matrimonio, separazione o divorzio nel 2011

In caso di **matrimonio** nel corso del 2011 i due contribuenti che si sposano sono tassati congiuntamente (come coniugi) per l'intero 2011. Di conseguenza ambedue i coniugi presentano una sola dichiarazione d'imposta con il cumulo di redditi e sostanza.

In caso di **separazione** (legale o di fatto) o di **divorzio** nel corso del 2011 la tassazione dei coniugi è separata per l'intero 2011 applicando tuttavia, limitatamente al 2011 e per la sola imposta cantonale, l'aliquota per coniugati. Ciascun coniuge separato (o divorziato) deve pertanto presentare una propria dichiarazione d'imposta.

Dati personali, situazione familiare e professionale al 31 dicembre 2011 (o alla fine dell'assoggettamento)

Nell'intestazione della dichiarazione d'imposta (modulo 1) occorre anzitutto indicare la **durata dell'assoggettamento** quando la stessa è inferiore all'anno civile. Queste situazioni si verificano in particolare in caso di arrivo o di partenza da o per l'estero, come pure in caso di decesso del contribuente oppure di inizio di imponibilità del coniuge superstite.

Occorre poi indicare la persona alla quale l'autorità fiscale può rivolgersi per eventuali informazioni complementari.

Avvertiamo che, nel caso in cui fosse designata una terza persona, questa non è considerata automaticamente rappresentante del contribuente. Se si intende designare un rappresentante è necessario presentare una procura scritta (vedi pag. 7 delle Istruzioni).

I dati concernenti la situazione personale, familiare e professionale (compresi i figli e le persone bisognose a carico) servono per una corretta applicazione della scala delle aliquote e delle deduzioni sociali (vedi cifre 22 e 33).

*I dati prestampati che non dovessero essere corretti o completi sono da **correggere** o **completare**. Correzioni o completazioni sono da riportare direttamente nella relativa rubrica di pagina 1 della dichiarazione d'imposta.*

Nell'apposita rubrica **dati personali, situazione familiare e professionale** al 31 dicembre 2011 sono già prestampati i dati del contribuente (risp. della moglie). Si tratta dei dati che risultano dal registro dei contribuenti e che sono aggiornati secondo le indicazioni dei comuni. Il contribuente è pregato di verificare questi dati e di apportare, direttamente nella rubrica, eventuali correzioni così da permettere anche un costante aggiornamento della banca dati del fisco.

I dati riguardanti la professione e il genere di attività, il luogo di lavoro, come pure quelli concernenti un'eventuale attività accessoria sono in ogni caso da completare poiché permettono una corretta assegnazione delle deduzioni.

Figli minorenni, a tirocinio o agli studi e persone bisognose al cui sostentamento il contribuente provvede

Sono da indicare, se non già prestampati, i dati dei **figli a carico** del contribuente (quelli minorenni e quelli a tirocinio o agli studi) per consentire una corretta applicazione della relativa deduzione fiscale (vedi cifra 22.1). Sono anche da indicare i figli che sono dati in cura a terzi (per l'imposta federale diretta). Eventuali dati prestampati che non dovessero essere corretti o completi sono da correggere o da completare.

Per i **figli agli studi** è importante compilare le caselle dell'apposita rubrica così da permettere un corretto calcolo della relativa deduzione fiscale (vedi cifra 22.2).

Sono da indicare anche eventuali **persone bisognose a carico** del contribuente. Sono considerate tali le persone, totalmente o parzialmente incapaci di esercitare un'attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede integralmente o in modo essenziale. Ai fini della relativa deduzione fiscale il sostentamento deve almeno equivalere a 5'600.- franchi all'anno (vedi cifra 22.3).

Sono considerati persone bisognose a carico anche i figli maggiorenni, incapaci di esercitare un'attività lucrativa e non provvisti di un reddito o di una sostanza sufficienti al loro mantenimento. I familiari del contribuente, che vivono nella sua economia domestica, vi lavorano o sono tenuti a prestare regolarmente dei servizi non possono tuttavia essere considerati persone bisognose a carico anche nel caso in cui non hanno né reddito né sostanza.

Per l'**imposta cantonale**, ai fini della relativa deduzione fiscale, entrano in considerazione unicamente le persone bisognose a carico **residenti in Svizzera**.

Informazioni complementari

Ai contribuenti che abitano in casa di affitto è richiesto di indicare la pigione annua e le generalità del proprietario dello stabile.

Attenzione:
Non dimenticare di riportare, nell'apposito spazio, l'importo dell'imposta preventiva di cui si chiede il rimborso.

È **importante** completare anche il dato riguardante l'imposta preventiva di cui il contribuente chiede il rimborso. Questa indicazione facilita la ripresa dei dati e accelera i tempi di tassazione. Il relativo importo è da riportare dall'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali (modulo 2, foglio interno C).

Redditi

Il contribuente è tenuto a dichiarare l'insieme di tutti i suoi **redditi conseguiti in Svizzera (compresi quelli in altri cantoni) e all'estero**.

I coniugi devono dichiarare, in modo distinto, i redditi del marito (contribuente) e della moglie. Sono pure da dichiarare i redditi dei **figli minorenni**, escluso tuttavia il reddito del lavoro. Questi redditi sono da sommare, nella rispettiva cifra, a quelli del contribuente.

Per l'imposta federale diretta i figli minorenni sono tassati separatamente per il reddito da attività lucrativa dipendente e indipendente (vedi pag. 7 delle Istruzioni), mentre per l'imposta cantonale è imponibile il reddito da attività lucrativa indipendente.

È considerato reddito imponibile la totalità dei proventi periodici e unici - siano essi costituiti da prestazioni in denaro oppure in natura di qualsiasi specie - come il reddito da attività lucrativa e della sostanza mobile e immobile, le rendite, le pensioni, le indennità dell'assicurazione di disoccupazione, quelle della cassa malati e dell'assicurazione infortuni, le prestazioni in capitale, ecc.

I redditi della sostanza in **usufrutto** fanno parte del reddito imponibile del contribuente che beneficia dell'usufrutto (usufruttuario).

I redditi all'estero sono normalmente da esporre nelle singole posizioni unitamente ai redditi conseguiti in Ticino e negli altri cantoni. È poi l'autorità fiscale che opera le necessarie distinzioni ai fini della tassazione. Per l'imposta cantonale i redditi imponibili in altri cantoni e all'estero sono considerati solo per determinare l'aliquota applicabile; questa medesima regola vale, in relazione all'imposta federale diretta, per i redditi imponibili all'estero.

I singoli redditi

1. Reddito da attività dipendente

Sono considerate reddito da attività dipendente tutte le prestazioni del datore di lavoro basate su un rapporto di lavoro privato o pubblico. Rientrano in questo contesto in particolare lo stipendio e il salario, le indennità di famiglia e per figli, le provvigioni, le prestazioni e indennità di qualsiasi tipo, le diarie e i gettoni di presenza, i premi di giubileo e quelli per anzianità e fedeltà, le gratifiche, le mance (anche quelle non comprese nel certificato di salario), gli onorari dei membri di consigli di amministrazione, i tantièmes, le indennità per prestazioni particolari, come pure l'attribuzione di azioni, opzioni o obbligazioni ad un prezzo inferiore al loro valore venale. Le prestazioni in natura sono da valutare al loro valore di mercato. Fanno in particolare parte di queste ultime prestazioni il vitto e l'alloggio gratuiti. Per la valutazione delle prestazioni in natura fa stato il **Promemoria N2/2007** che può essere scaricato dal sito www.ti.ch/fisco oppure richiesto all'autorità fiscale.

*Il reddito da attività dipendente è attestato nel **certificato di salario** che il datore di lavoro rilascia al contribuente e che è da allegare alla dichiarazione d'imposta. In presenza di più datori di lavoro, per ciascuno di essi deve essere allegato il relativo certificato di salario.*

- 1.1+** Deve essere esposto il **salario netto** (salario lordo dedotti i contributi ordinari AVS, AI, LPP
1.2 IPG, AD, AINP) che è da riportare dal certificato di salario rilasciato dal datore di lavoro. I contributi all'assicurazione obbligatoria infortuni non professionali (AINP) e alla previdenza professionale (2° pilastro), non conteggiati nel salario netto o nel certificato di salario, sono da dedurre alla cifra 11.2, rispettivamente 11.3.

I redditi dell'attività principale sono da esporre alla cifra 1.1, quelli dell'attività accessoria alla cifra 1.2.

Le spese professionali concernenti l'attività dipendente (principale e accessoria) possono essere dedotte alla cifra 10 della dichiarazione (modulo 4; vedi pag. 21 delle Istruzioni).

- 1.2+** È considerata accessoria l'attività svolta di regola per un altro datore di lavoro contemporaneamente e a fianco dell'attività principale. Deve essere esposto il **reddito dell'attività accessoria** di qualsiasi genere essa sia, come: le indennità per attività svolte in seno ad un'autorità pubblica o ad associazioni, le retribuzioni per attività giornalistica, letteraria, scientifica, culturale o sportiva, per perizie, lezioni private, lavori di contabilità, lavori artigianali, di gestione e amministrazione di case, lavori di portineria e di pulizia, ecc.

I redditi dell'attività accessoria dipendente sono da esporre alla cifra 1.2, quelli da attività accessoria indipendente alla cifra 2.2. La distinzione è importante ai fini di una corretta gestione dei contributi sociali. Per questa ragione tutti i redditi accessori che non sono stati assoggettati ai contributi paritetici (AVS, AI, LPP, IPG, AD) sono da dichiarare alla cifra 2.2.

Se l'indennità è versata (per intero o in parte) sotto forma di riduzione della pigione (esempio: amministratore di stabili o portinaio), la differenza tra la pigione normale e quella ridotta è da dichiarare come reddito.

I redditi accessori derivanti da attività dipendente sono da indicare alla cifra 1.2, quelli da attività indipendente alla cifra 2.2. In caso di dubbio il contribuente è pregato di descrivere esattamente il genere del reddito accessorio, affinché le autorità possano fare, d'ufficio, la distinzione indispensabile per il calcolo dei contributi sociali.

I salari assoggettati alla procedura di conteggio semplificata (Legge sul lavoro nero) non devono essere dichiarati! (Allegare attestazione).

Se l'attività indipendente è accessoria, i relativi redditi sono da esporre alla cifra 2.2 (vedi anche le spiegazioni alla cifra 1.2).

I redditi da attività indipendente sono da determinare sulla base del bilancio e del conto economico degli esercizi chiusi nel 2011. Bilancio e conto economico sono da firmare e da allegare alla dichiarazione d'imposta.

Sono a disposizione:

- **Questionario per indipendenti senza contabilità (modulo 10)**
- **Questionario per agricoltori senza contabilità (modulo 11)**
- **Questionario complementare per agricoltori senza contabilità (modulo 12)**

*La valutazione dei prelevamenti in natura e della quota privata ai costi aziendali è da effettuare secondo il **Promemoria N 1/2007 Prelevamenti in natura degli indipendenti** che può essere richiesto all'autorità fiscale o scaricato dal sito www.ti.ch/fisco.*

1.3 Sono da esporre le indennità che il contribuente percepisce quale **amministratore di persone giuridiche** (indennità fisse, tantièmes, diarie, gettoni di presenza, ecc.). Queste indennità sono da dichiarare al netto dei contributi AVS / AI / IPG / AINP.

2. Reddito da attività indipendente

2.1+ Il reddito da attività indipendente comprende tutti i proventi di un commercio, di un'industria, di un'arte o mestiere, dell'agricoltura e selvicoltura, come pure di una professione liberale o di ogni altra attività indipendente. I redditi da partecipazioni a società in nome collettivo o in accomandita sono da dichiarare (compresi gli utili in capitale) alla cifra 2.3 riportando il relativo dato dal **Questionario per le società in nome collettivo, in accomandita o semplici** (modulo 30) compilato dalla società. Anche i redditi da partecipazioni a società semplici (es. consorzi) sono da esporre alla medesima cifra 2.3.

Qualora l'esercizio avesse registrato una **perdita**, la stessa è da dichiarare, alle cifre 2.1 o 2.2 o 2.3, nella colonna dei redditi facendo precedere l'importo della perdita dal segno "-" (meno).

Le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente sono tenute ad accludere alla dichiarazione d'imposta i conti annuali firmati (bilancio e conto economico) degli esercizi chiusi nel 2011. I contribuenti non obbligati a tenere una contabilità commerciale devono allegare alla dichiarazione d'imposta le distinte debitamente firmate degli attivi e dei passivi, delle entrate e delle uscite, come pure degli apporti e dei prelevamenti privati. I documenti giustificativi (contratti, corrispondenza importante, fatture degli acquisti, copia delle fatture, documenti bancari e del conto postale, ricevute, registrazioni di cassa, ecc.) che concernono l'attività indipendente sono da conservare per dieci anni e da presentare, su richiesta, all'autorità fiscale.

Rientrano nel reddito imponibile anche gli **utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile** di elementi della sostanza commerciale. Gli utili in capitale corrispondono alla differenza fra il valore allibrato e il ricavo della vendita o, in caso di trasferimento di elementi dell'attivo commerciale nel patrimonio privato, alla differenza fra il valore allibrato e il valore venale.

Per l'imposta cantonale gli utili conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di immobili sono imponibili fino a concorrenza delle spese di investimento. In caso di alienazione l'eccedenza è tassata con un'imposta speciale separata sugli utili immobiliari.

Fanno parte del reddito imponibile da attività indipendente anche i **proventi in natura** di ogni genere (il valore di merci e prodotti che il contribuente ha prelevato dalla sua azienda; il valore locativo dell'appartamento occupato dal contribuente in un immobile che fa parte del suo patrimonio commerciale; le prestazioni dell'azienda al contribuente; ecc.). Per la valutazione dei prelevamenti in natura e delle quote private alle spese valgono le seguenti regole:

- a) i **prelevamenti di merci** dalla propria azienda sono da calcolare al prezzo effettivo di vendita. L'apposito promemoria N1/2007, indica le quote per la valutazione dei prelevamenti di merci, operati da panettieri e pasticciieri, commercianti al minuto di generi alimentari, lattai, macellai, titolari di ristoranti e alberghi;
- b) il **valore locativo** dell'appartamento occupato in un immobile che fa parte del patrimonio commerciale è da determinare applicando le regole della cifra 5.1 per il calcolo del valore locativo;
- c) per il **riscaldamento, l'elettricità, il gas, il materiale di pulizia, il bucato, gli articoli casalinghi, le conversazioni telefoniche private, la radio e la televisione** si calcolano, di regola, da 5'000.- a 6'000.- franchi l'anno quale quota privata se tutte queste spese dell'economia domestica familiare sono state addebitate all'azienda;

d) per i **salari** del personale e le spese dell'**automobile** addebitati all'azienda, si calcola, quale quota privata, quella parte delle spese attribuibile a scopi privati. L'apposito promemoria N 1/2007 contiene regole e quote più precise per determinare la parte privata delle spese dell'automobile.

Dai proventi dell'attività lucrativa indipendente sono deducibili le **spese aziendali e professionali** necessarie per il conseguimento di tale reddito.

Sono inoltre deducibili i contributi del datore di lavoro a istituzioni di **previdenza professionale** (2° Pilastro) in favore del proprio personale. I contributi versati dall'indipendente per la propria previdenza professionale possono essere dedotti dal reddito d'attività indipendente limitatamente alla quota del datore di lavoro, definita come al regolamento dell'istituto di previdenza, cioè alla medesima quota che il datore di lavoro versa per il suo personale. Di regola, se non esiste personale, la quota deducibile è pari al 50% del contributo complessivo. La "quota privata" che rimane dopo la deduzione della quota del datore di lavoro deve essere dedotta esclusivamente alla cifra 11.3 della dichiarazione d'imposta.

I contributi versati dall'indipendente a forme riconosciute di **previdenza individuale vincolata** (3° Pilastro A) non possono essere dedotti dal reddito da attività indipendente, ma esclusivamente alla cifra 12.1, rispettivamente 12.2 della dichiarazione d'imposta.

Non possono inoltre essere dedotte dal reddito le imposte sul reddito e sulla sostanza, le spese private (i salari del personale domestico, i premi di assicurazioni private del contribuente e dei suoi familiari, ecc.), nonché le quote delle spese generali attribuibili a scopi privati (spese dell'automobile, riscaldamento, pulizia, telefono, ecc.).

I redditi da **titoli e capitali aziendali** devono essere conglobati nel reddito dell'attività indipendente. Essi sono inoltre da includere nell'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali (modulo 2) per permettere un corretto ricupero dell'imposta preventiva trattenuta su di essi.

I redditi da partecipazioni qualificate di carattere aziendale sono imposti, in ragione del 50%, sia per l'imposta federale diretta che per l'imposta cantonale.

In particolare il calcolo dell'agevolazione dell'imposizione deve essere effettuato sul totale dei redditi da partecipazione realizzati nell'ambito della famiglia (contribuente, moglie, figli minorenni a carico), dedotti le spese di finanziamento e di amministrazione. Se i coniugi esercitano due attività indipendenti diverse l'una dall'altra gli stessi sono invitati a voler allestire due moduli 8.1 separati al fine di dichiarare in modo corretto il reddito d'attività indipendente. Richiamato quanto già esposto a pagina 4 delle presenti Istruzioni, ricordiamo che dal sito www.ti.ch/fisco è possibile scaricare il Modulo 8.1 che permette l'allestimento di un corretto calcolo del reddito da partecipazione imponible.

Con riferimento al Decreto legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti del 7 febbraio 2012 e limitatamente ai nuovi investimenti, è data la possibilità di operare **ammortamenti accelerati** applicando un tasso pari al doppio di quello usualmente ammesso. Questa possibilità è riconosciuta retroattivamente, dal 1. gennaio 2011, all'anno durante il quale è stato eseguito il nuovo investimento e a quello successivo fino al 31 dicembre 2013.

Dal reddito da attività indipendente possono essere dedotte **le perdite dei sette esercizi che precedono il periodo fiscale** (cioè il 2011) nella misura in cui non hanno potuto essere precedentemente compensate (art. 30 LT e 211 LIFD). Dal reddito del 2011 possono essere pertanto dedotte le perdite fiscalmente accertate (e non precedentemente compensate) degli esercizi dal 2004 al 2010. Questa deduzione non è da iscrivere nella colonna dei redditi, ma nell'apposito spazio (alla cifra 2) sul lato sinistro della dichiarazione d'imposta.

Nella dichiarazione d'imposta è da esporre l'utile netto, cioè l'utile dopo la deduzione dei costi di acquisizione.

3. Reddito da pensioni, rendite e assegni (allegare gli attestati di rendita)

Crociare la casella sul lato sinistro della dichiarazione d'imposta (cifra 3.1) se la pensione (2° pilastro) ha iniziato a decorrere prima del 1.1.2002 ed è basata su un rapporto di previdenza esistente il 31.12.1986.

- 3.1** Sono da dichiarare, esponendo l'importo lordo effettivamente percepito (100%), **le pensioni versate da istituzioni di previdenza professionale e individuale vincolata** (2° e 3° pilastro A).

Per la sola imposta federale diretta le pensioni (2° pilastro) **che hanno iniziato a decorrere prima del 01.01.2002 e che sono basate su un rapporto di previdenza già esistente il 31.12.1986** sono tassate con una deduzione del 40% se acquistate esclusivamente con contributi del contribuente, rispettivamente del 20% se acquistate parzialmente dal contribuente, ma almeno nella misura del 20%. I contribuenti la cui pensione ha questa particolarità sono pregati di apporre una crocetta nell'apposito spazio sul lato sinistro del modulo della dichiarazione d'imposta (Modulo 1) affinché il fisco possa operare la necessaria deduzione.

- 3.2** Sono da dichiarare le **rendite ordinarie e straordinarie dell'AVS** (rendita di vecchiaia, vedovile o d'orfano) e dell'**AI**. È da esporre l'intero importo (100%) della rendita.

Non sono invece da dichiarare, poiché **esenti** da imposte, le prestazioni complementari dell'AVS e dell'AI, come pure gli assegni per grandi invalidi dell'AVS e dell'AI.

Non sono da dichiarare, poiché esenti da imposte, le indennità non sostitutive o integrative del reddito del lavoro (in particolare quelle per l'ospedalizzazione, i sussidi dell'AI a titolo di provvedimenti sanitari e professionali intesi a integrare gli invalidi nell'attività produttiva, come pure tutte le prestazioni dell'assicurazione militare federale, queste ultime se hanno iniziato a decorrere prima del 1. gennaio 1994).

- 3.3** Sono da dichiarare, esponendo l'intero importo (100%), le **rendite vitalizie** e tutte le **altre rendite** come quelle delle assicurazioni infortuni (SUVA), responsabilità civile e della previdenza individuale libera del 3° pilastro B (rendite di invalidità, per superstiti, ecc.). Per rendite vitalizie si intendono le rendite derivanti dal 3° pilastro B costituite per la durata della vita del beneficiario (rendita vitalizia classica) o quelle che garantiscono il pagamento di una rendita fino a una data determinante oppure fino alla morte dell'assicurato se anteriore (rendita vitalizia temporanea).

Le sole rendite vitalizie sono imponibili in ragione del 40%. Per la deduzione della quota del 60% si richiama il punto 16.2.

Sono pure da dichiarare le rendite dell'assicurazione militare federale che hanno iniziato a decorrere dal 1. gennaio 1994 (quelle che hanno iniziato a decorrere prima di questa data e quelle dell'AVS e dell'AI che hanno implicato una riduzione della rendita dell'assicurazione militare federale che ha iniziato a decorrere prima del 1. gennaio 1994 sono **esenti** da imposte). E' necessaria la presentazione della relativa documentazione.

- 3.4** Sono da dichiarare, esponendo l'intero importo (100%), le indennità giornaliere versate dall'assicurazione contro la **disoccupazione** e quelle per perdita di guadagno versate dalle **assicurazioni invalidità e militare federale**.

Tutte queste indennità - imponibili in quanto sostitutive del reddito del lavoro - sono da esporre alla cifra 3.4 nella misura in cui non siano già state dichiarate alla cifra 1 poiché comprese nel certificato di salario rilasciato dal datore di lavoro.

- 3.5** Sono da dichiarare, esponendo l'intero importo (100%), le indennità giornaliere dell'assicurazione **malattia, infortuni e responsabilità civile**. Le deduzioni delle spese per malattia e infortunio o per disabilità sopportate dal contribuente sono invece da dichiarare per il tramite del Modulo 6, rispettivamente 6.1 e, nella misura in cui ricorrono le condizioni di legge, da esporre alla cifra 21.1, rispettivamente 21.2 della dichiarazione d'imposta.

Non sono da dichiarare, poiché esenti da imposta, gli assegni familiari integrativi e quelli di prima infanzia riconosciuti in base alla legge sugli assegni di famiglia.

Se gli alimenti sono versati per la prima volta occorre **completare** l'apposito riquadro sul lato sinistro della dichiarazione d'imposta (cifra 3.6) indicando nome, cognome e indirizzo di chi versa gli alimenti e **allegare** l'estratto della sentenza di divorzio o della convenzione di separazione (che attesta il riconoscimento degli alimenti).

- 3.6** Gli alimenti che il coniuge divorziato o separato, legalmente o di fatto, riceve per sé e per i figli minorenni sotto la sua autorità parentale, sono imponibili. Sono pure imponibili gli alimenti percepiti da un genitore (anche se nubile o celibe) per i figli minorenni sotto la sua autorità parentale. Gli **alimenti** sono pertanto da indicare nella dichiarazione, differenziandoli tra quelli destinati al **contribuente stesso** e quelli destinati ai **figli minorenni**.

4. Reddito della sostanza mobiliare

Sono imponibili tutti i redditi della **sostanza mobiliare privata** del contribuente (compresi i redditi di beni in usufrutto). Sono oggetto di imposizione sia le prestazioni in denaro, sia quelle in natura.

Il reddito da sostanza mobiliare comprende in particolare tutti gli introiti che confluiscono al contribuente in forma di pagamenti, accrediti, compensazioni, cessioni o in qualsiasi altra forma, come:

- gli interessi su averi (conti di risparmio, conti correnti postali e bancari, obbligazioni, buoni cassa, ecc.) e su prestiti;
- i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.). Se provenienti da partecipazioni qualificate questi proventi sono imponibili in ragione del 60%. Per il calcolo della riduzione è d'obbligo far capo al modulo 8, scaricabile dal sito www.ti.ch/fisco. Per ulteriori informazioni vedasi la pagina 4.
- i proventi dalla locazione, dall'affitto, dall'usufrutto o da altro godimento di beni mobili o diritti;
- i proventi da quote di partecipazione a fondi d'investimento nella misura in cui la totalità dei proventi del fondo (mobiliari e immobiliari) supera quelli del possesso fondiario diretto;
- i proventi da beni immateriali.

Il ricavo dall'alienazione di diritti d'opzione non rientra per contro nel reddito della sostanza, a condizione che i diritti patrimoniali appartengano alla sostanza privata del contribuente.

Tutti questi redditi sono da esporre alla cifra **4.1**, mentre alla cifra **4.2** (altri redditi della sostanza mobiliare) sono da esporre i vantaggi o le prestazioni valutabili in denaro che il contribuente, nella sua qualità di azionista o di persona vicina alla società anonima, riceve dalla società (uso privato dell'automobile, ecc.). Se il contribuente detiene almeno il 10% dei diritti di partecipazione queste prestazioni sono da dichiarare in ragione del 60%. In caso contrario sono da indicare al 100%

I redditi della sostanza mobiliare aziendale sono da dichiarare alla cifra 2.

*In relazione ai redditi da titoli e capitali (cifra 4.1) occorre fornire ulteriori indicazioni nell'**Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali** (Modulo 2). Le spiegazioni utili alla compilazione del Modulo 2 sono a pagina 35 delle Istruzioni. Le Istruzioni inerenti l'allestimento del Modulo 8 sono leggibili sul retro del formulario stesso.*

5. Reddito della sostanza immobiliare

Il contribuente che possiede proprietà fondiaria deve compilare, per **ogni singolo immobile** (compresi quelli situati fuori Cantone e all'estero), un modulo **Immobili, determinazione della sostanza e del reddito immobiliare** (modulo 7) separato completandolo con le indicazioni riguardanti il singolo immobile, la stima ufficiale, i redditi e le spese di gestione, amministrazione e manutenzione (per queste ultime vedi cifra 14.1 delle Istruzioni).

Il Modulo 7 deve essere compilato anche dai contribuenti che beneficiano di un **usufrutto**. La sostanza gravata da usufrutto ed il relativo reddito sono infatti da dichiarare nella partita fiscale dell'usufruttuario.

I redditi degli immobili che appartengono alla sostanza aziendale del contribuente e che figurano in contabilità dell'azienda individuale non sono da dichiarare sul modulo 7 in quanto reddito da attività indipendente. Gli immobili usati prevalentemente a scopo aziendale e non in contabilità sono invece da dichiarare attraverso il modulo 7.

Sono in particolare da dichiarare anche i redditi della sostanza posseduta all'**estero** o in **altri cantoni**. Questi redditi servono per il calcolo dell'aliquota applicabile all'imponibile soggetto nel Cantone e per i necessari riparti di imposta. Per l'imposta cantonale all'imponibile determinato nel Cantone è applicata l'aliquota che considera anche i redditi della sostanza situata in altri cantoni e all'estero. Per l'imposta federale diretta all'imponibile determinato in Svizzera è applicata l'aliquota che considera anche i redditi della sostanza situata all'estero.

*I dati utili alla dichiarazione d'imposta (cifre 5.1, 14.1 e 28) sono da rilevare dal **Modulo 7 Immobili, determinazione della sostanza e del reddito immobiliare**.*

Il Modulo 7 è da presentare anche per le proprietà in altri cantoni e all'estero e per quelle possedute in usufrutto.

Per ogni singola proprietà è da compilare un Modulo 7 separato.

Eventuali moduli supplementari sono da richiedere all'Ufficio circondariale di tassazioni o possono essere scaricati dal sito www.ti.ch/fisco.

5.1 È da esporre il **totale dei redditi** che risulta dal Modulo 7 (pagina 1, totale dei redditi). Nel caso di più immobili, alla cifra 5.1, è da riportare la somma del totale dei redditi di ogni singolo Modulo 7, compresi quelli riferiti a immobili in altri cantoni, all'estero e in usufrutto.

Per quanto riguarda i valori da dichiarare nella rubrica **"3. redditi"** del Modulo 7 valgono le seguenti regole.

Come determinare il valore locativo.

Art. 2 Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2011 (del 21 dicembre 2010).

- Il **valore locativo** di immobili, o di loro parti, abitati o usati dal proprietario stesso a titolo primario corrisponde, di regola, alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per un immobile o locali dello stesso genere ubicati nella medesima zona. Il valore locativo per le abitazioni valido ai fini fiscali, tenuto conto della promozione alla proprietà e della previdenza personale, deve corrispondere al 60-70% del valore di mercato delle pigioni. In assenza di validi termini di paragone esso può essere dichiarato in ragione del 90% del reddito determinato dall'Ufficio di stima e risultante dalla scheda di calcolo allegata alla decisione sulla stima:

Ufficio stima 8301 Bellinzona		Bellinzona 13.11.2007		COMUNE, fondo XXX		Totale (in CHF)		
VALORE METRICO DEGLI EDIFICI (VM)								
A	(edificio principale)	Volume	488 mc	CHF/mc nuovo	345,66			
	Correttivi (1)	Valore	+28,0					
		CHF/mc attuali	259,29	Valore	228.676,08	Costi acc.	11.496,00	
							Valore	239.599,88
							Totale	239.599,88
<small>(1) In generale i correttivi considerano il tipo di costruzione, lo stato di conservazione, il grado di abitabilità e le eventuali destinazioni uscite. Costi accessori: 5% sul valore degli edifici principali.</small>								
VALORE METRICO DEL TERRENO								
Terreno in zona edificabile o limitrofa								
Zona RS-E-1	Superficie	1.326 mq	CHF/mq (zona)	218,00	Correttivi (3)	0,0	CHF/mq attuali	218,00
Valore metrico del terreno								
- Terreno complementare (art.15 cap.3 l.54.)	Superficie	581 mq	CHF/mq	218,00			Valore	88.818,00
- Terreno accidentato (art.15 cap.3 l.54.)	Superficie	947 mq	CHF/mq	218,00			Valore	196.872,00
<small>(3) In generale i correttivi considerano le servitù che gravano il terreno, la razionalità del suo sfruttamento, la configurazione, le immissioni volute ed eventuali restrizioni.</small>								
VALORE METRICO PER PONDERAZIONE (VMP)								
		VM ed.	239.599,88	Fer costi	88.818,00		Valore	319.518,88
VALORE DI REDDITO (VR)								
Sono considerati solo gli edifici che producono reddito								
A	(edificio principale)	Sup. abitabile	122 mq	CHF/mq	318,70	Reddito (4)	13.041,80	
		Capitalizzazione del reddito	15.942,00	Tassa (5)	6,26%		196.869,00	
<small>(4) Tasso base 5,48% + tasso aggiuntivo (art.18 l.54.)</small>								

Valore locativo :

1. Abitazione primaria

90% del reddito

(90% di 13'041) = 11'737

2. Abitazione secondaria

90% del reddito

(90% di 13'041) = 11'737

11'737 : 0,70 = 16'767

Per ville e appartamenti lussuosi (compresi quelli in proprietà per piani) si deve tener conto delle particolarità dello stabile, delle installazioni interne ed esterne e di ogni altra circostanza di fatto quali, ad esempio, il capitale investito e l'ubicazione.

Per le abitazioni secondarie non ha rilevanza l'occupazione effettiva quanto la disponibilità d'uso. Il valore di reddito determinato dall'Ufficio cantonale di stima tiene già comunque conto di adeguate deduzioni nei casi in cui l'accessibilità non fosse data tutto l'anno. L'agevolazione prevista per le abitazioni primarie (60-70% del valore di mercato) non è data per le abitazioni secondarie.

- È da dichiarare anche il **valore locativo dei propri locali commerciali** (quando la propria azienda è nello stabile del contribuente) calcolandolo come al punto precedente. Questo importo corrisponde inoltre a quello dedotto come costo dal reddito aziendale.
 - Sono da dichiarare gli **affitti** e le **pigioni** ricevuti, incluso l'ammontare della riduzione della pigione accordata al portinaio o all'amministratore come retribuzione e tutti i versamenti dei locatari per spese accessorie che eccedono le spese effettive. Sono da indicare anche le generalità di ogni singolo locatario.
 - Sono da dichiarare (in aumento dei redditi da affitti) anche le **prestazioni di terzi** come i sussidi a fondo perso destinati a ridurre le pigioni riconosciuti dalla Confederazione, dal Cantone e dai comuni in applicazione delle disposizioni concernenti il promovimento delle costruzioni di abitazioni a pigione moderata, come pure le partecipazioni o prestazioni delle assicurazioni.
- 5.2** Sono da dichiarare, allegandone la relativa distinta, tutti gli altri redditi immobiliari. Sono in particolare da dichiarare:
- i canoni ricevuti per la concessione di diritti di superficie o per lo sfruttamento di cave oppure per diritti di abitazione, ecc.

6. Reddito da comunioni ereditarie, indivisioni e altre comproprietà

Il rappresentante della massa ereditaria (dell'indivisione o comproprietà) deve compilare il **Questionario per le comunioni ereditarie e altre indivisioni, per le comproprietà** (modulo 20) inviatogli dall'Ufficio circondariale di tassazione. Da questo modulo il contribuente rileva la sua singola quota di partecipazione al reddito che è da riportare, al lordo, alla cifra 6 della dichiarazione d'imposta.

Le deduzioni sono invece da esporre alla cifra 14.5 della dichiarazione d'imposta.

7. Ogni altro reddito imponibile

7.1 Sono da dichiarare i redditi derivanti da **brevetti, licenze e diritti d'autore**, nella misura in cui non siano già compresi nei redditi da attività indipendente (cifra 2).

7.2 Sono da dichiarare le **vincite a lotterie** o a manifestazioni analoghe come ad esempio quelle al **Lotto** o allo **Sport-Toto**.

L'ammontare delle vincite non è tuttavia da riportare nella colonna dei redditi da sommare, ma da iscrivere nell'apposito spazio all'interno della dichiarazione d'imposta. Per quanto riguarda l'**imposta cantonale**, la vincita è infatti oggetto di una tassazione speciale separata da quella dell'imposta ordinaria. Per l'**imposta federale diretta** le vincite non sono invece tassate separatamente, ma ordinariamente assieme agli altri redditi dello stesso anno.

Per l'imposta cantonale è pertanto riservata la facoltà del contribuente di dichiarare le vincite anche separatamente per il tramite del Modulo 239 che può essere ottenuto presso l'autorità fiscale o scaricato dal sito www.ti.ch/fisco.

7.3 È da dichiarare ogni **altro reddito** imponibile secondo la LT e la LIFD, che non trova una giusta collocazione alle cifre precedenti della dichiarazione d'imposta come le provvigioni, le mance e le partecipazioni di qualsiasi genere (se non sono già comprese nella cifra 1 o 2) oppure il reddito netto per il subaffitto di appartamenti o camere. In quest'ultimo caso per reddito netto si intende la differenza tra l'affitto pagato e il subaffitto incassato.

Sono in particolare da dichiarare le indennità ricevute per la cessazione di un'attività o la rinuncia ad esercitare un diritto, per rescissione di un contratto, nonché le inconvenienze e simili.

8. Liquidazioni in capitale per prestazioni ricorrenti

Sono da dichiarare le **liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni ricorrenti** esponendo, nella colonna dei redditi, l'importo del versamento in capitale e, nell'apposito spazio all'interno della dichiarazione d'imposta, il numero degli anni per i quali la prestazione in capitale è stata calcolata.

Queste prestazioni in capitale sono normalmente tassate nell'ambito dell'imposta ordinaria, tenendo cioè conto degli altri redditi del medesimo anno e delle deduzioni autorizzate, applicando tuttavia l'aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annua corrispondente (rendita).

Le prestazioni in capitale della previdenza sono invece da esporre a pagina 4 in fondo della dichiarazione d'imposta (vedi pag. 34 delle Istruzioni). Queste prestazioni sono assoggettate ad un'imposta annua intera, separata dalla tassazione ordinaria.

*Le vincite sono da esporre anche nell'apposita rubrica di pagina 1 dell'**Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali** (modulo 2) per il corretto recupero dell'imposta preventiva (allegare giustificativo originale).*

Alla cifra 7.3 della dichiarazione d'imposta, nell'apposito spazio, occorre descrivere di che genere di reddito si tratta.

Esempio: una prestazione unica di Fr. 1'000'000.- in sostituzione di una prestazione ricorrente di 10 anni è, ai fini del calcolo del reddito imponibile, sommata agli altri redditi. Per il calcolo dell'aliquota applicabile è tuttavia considerato un reddito di Fr. 100'000.- (1'000'000.- : 10) che è sommato agli altri redditi.

Le prestazioni in capitale della previdenza sono assoggettate ad un'imposta annua intera, separata dalla tassazione ordinaria. Esse sono da dichiarare nella dichiarazione d'imposta, a pagina 4 in fondo.


Deduzioni dal reddito

Le deduzioni sono da indicare per la sola imposta cantonale. I necessari adeguamenti ai fini di una corretta applicazione delle deduzioni dell'imposta federale diretta saranno poi eseguiti automaticamente dall'autorità di tassazione e figureranno nella decisione di tassazione per l'imposta federale diretta. L'elenco delle singole deduzioni, con l'importo riconosciuto per l'imposta cantonale e per quella federale diretta, è riportato nell'apposita tabella di pagina 46 delle Istruzioni.

Le deduzioni dal reddito sono da esporre a pagina 3 della dichiarazione d'imposta (modulo 1).

Alcuni **moduli speciali** facilitano il calcolo di singole deduzioni ed evitano al contribuente di far necessariamente riferimento alle presenti Istruzioni. Si tratta dei seguenti moduli:

Cifra	Deduzione	Modulo
10.	Spese professionali dei dipendenti	4
13.	Oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio	6
14.1	Spese di gestione e manutenzione di immobili	7
14.3	Interessi passivi privati	5
14.4	Interessi passivi aziendali	5
21.1	Spese per malattia e infortunio	6
21.2	Spese per disabilità	6.1
21.3	Liberalità a enti di pubblica utilità	5



10. Spese professionali dei dipendenti

Sono considerate spese professionali dei dipendenti unicamente quelle necessarie al conseguimento del reddito del lavoro dipendente che sono in rapporto di causalità diretta con quest'ultimo.

La deduzione è ammessa solo per le spese non assunte (o rimborsate) dal datore di lavoro.

Se l'attività (principale o accessoria) è stata esercitata unicamente durante una parte dell'anno, la deduzione è ammessa proporzionalmente.

Per i coniugi che svolgono entrambi un'attività lucrativa dipendente le deduzioni sono ammesse individualmente per ciascuno di essi.

Per compilare il **Modulo 4** occorre seguire le seguenti indicazioni:

1. Durata dell'attività professionale

La durata dell'attività professionale è da iscrivere alla cifra 1 del Modulo 4 e, in caso di occupazione inferiore al 100% (tempo parziale), occorre indicarne la percentuale. Queste informazioni servono per un'adeguata commisurazione delle deduzioni forfetarie.

I costi riportati qui di seguito possono essere dedotti quali spese professionali:

2. Spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro

Sono deducibili le spese di trasporto per il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro quando quest'ultimo è a notevole distanza dal domicilio. Entrano in considerazione:

- 2.1 per l'uso di mezzi di trasporto pubblico (ferrovia, tram, autobus, ecc.): le spese effettive;
- 2.2 per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata: le spese del mezzo di trasporto pubblico disponibile.
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) oppure se l'uso del mezzo privato è richiesto per motivi di lavoro:
- | | |
|--|--------------------|
| - per l'uso di una motocicletta (cilindrata oltre 50 cmc): | 0.40 franchi il km |
| - per l'uso di un'automobile: fino a 15'000 km | 0.70 franchi il km |
| oltre i 15'000 km | 0.65 franchi il km |

Per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno la deduzione massima ammessa è pari a quella per pasti fuori casa (fr. 15.- al giorno o fr. 3'200.- l'anno). In tal caso viene a cadere la deduzione per doppia economia domestica (della cifra 3.1 del Modulo 4).

- 2.3 per l'uso di una bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera fino a 50 cmc di cilindrata (con targa su fondo giallo): fino a 700.- franchi l'anno, ma al massimo il costo del mezzo di trasporto pubblico.

Nel Modulo 4

Spese professionali dell'contribuente i singoli costi sono da dichiarare come segue: le spese professionali del marito e delle persone sole, sono da iscrivere a pagina 1, quelle della moglie attiva professionalmente a pagina 2. Il totale delle spese è poi da riportare alla cifra 10.1, rispettivamente 10.2 della dichiarazione d'imposta.

I costi del **veicolo privato** sono ammessi solo in casi motivati. Se si fanno valere questi costi occorre indicarne la motivazione nell'apposito spazio sul lato sinistro del Modulo 4.

Di regola si calcolano **220 giorni lavorativi** all'anno. Un numero più elevato di giorni di lavoro deve essere comprovato.

3. Spese supplementari per doppia economia domestica

- 3.1 Quando il contribuente non può consumare un pasto principale al proprio domicilio, a causa della notevole distanza dal luogo di lavoro o a causa della brevità della pausa per pasti impostagli dall'attività professionale, è ammessa una deduzione di 15.- franchi per pasto principale fuori casa, rispettivamente di 3'200.- franchi l'anno se un pasto principale (pranzo) è regolarmente consumato fuori casa.

Se i pasti sono consumati in una mensa del datore di lavoro o se quest'ultimo versa un contributo per ridurre il prezzo, la deduzione è ammessa unicamente nella misura della metà (fr. 7.50 per pasto principale, risp. fr. 1'600.- l'anno). Non è tuttavia ammessa alcuna deduzione se la riduzione è tale per cui il contribuente non ha più alcuna spesa.

La deduzione per lavoro a turni o notturno **non può essere cumulata** con quella per doppia economia domestica (della cifra 3.1 del Modulo 4).

- 3.2 Quando il contribuente svolge un **lavoro a turni** o **notturno** di almeno 8 ore consecutive e se la spesa è effettivamente sostenuta è ammessa una deduzione di 15.- franchi per ogni giorno di lavoro, rispettivamente di 3'200.- franchi l'anno se il lavoro a turni o di notte è svolto durante tutto l'anno.

4. Spese supplementari in caso di rientro settimanale al domicilio

I contribuenti che, durante la settimana, soggiornano al luogo di lavoro e rientrano al domicilio regolarmente il fine settimana possono, per il vitto e l'alloggio, operare le seguenti deduzioni:

- 4.1 Alloggio senza cucina: 9'600.- franchi annui o 800.- franchi mensili;
- 4.2 Vitto: 6'400.- franchi annui o 30.- franchi al giorno. Se è disponibile una mensa o se il datore di lavoro contribuisce alle spese la deduzione è ammessa in 4'800.- franchi annui o in franchi 22,50 al giorno;
- 4.3 Alloggio con cucina: 12'000.- franchi annui o 1'000.- franchi mensili;
- 4.4 Vitto: 3'200.- franchi l'anno o 15.- franchi al giorno. Se è disponibile una mensa o se il datore di lavoro contribuisce alle spese la deduzione è ammessa in 1'600.- franchi annui o in franchi 7,50 al giorno.

La deduzione può essere fatta valere quando il rientro giornaliero al luogo di domicilio non è ragionevolmente sostenibile per motivi di tempo o finanziari. Le spese di trasporto, per il rientro settimanale e il tragitto giornaliero dalla camera al luogo di lavoro, sono da dichiarare alla cifra 2 del Modulo 4. È ammesso il costo dei mezzi pubblici di trasporto.

5. Altre spese professionali

Sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all'esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente (acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro, computer, libri e riviste specializzate, ecc.).

Se l'attività lucrativa dipendente è esercitata per **meno di 6 mesi all'anno** o con un **grado di occupazione inferiore al 50%** il forfait è dimezzato (Fr. 1'250.-).

- 5.1 È ammessa la deduzione di un forfait di 2'500.- franchi l'anno. Tale deduzione non è concessa in presenza di rifusione spese di rappresentanza versata forfaitariamente dal datore di lavoro (es. attraverso regolamento spese approvato dall'autorità fiscale);
- 5.2 In sostituzione del forfait è ammessa la deduzione delle spese effettive. In questo caso occorre allegare alla dichiarazione d'imposta una distinta di tutte le spese effettive e giustificare la relazione con l'attività professionale. In presenza di rimborso forfaitario da parte del datore di lavoro è deducibile unicamente la parte di spese effettive comprovate che eccede tale ammontare.

6. Spese di perfezionamento e riqualificazione professionale

Sono deducibili le spese di perfezionamento e di riqualificazione professionale sopportate dal contribuente, a condizione che siano connesse con l'esercizio dell'attuale attività professionale, giustificate e documentate.

Non sono deducibili le spese di formazione vera e propria.

6.1 Sono da dichiarare le spese effettive di perfezionamento professionale;

6.2 Sono da dichiarare le spese effettive di riqualificazione professionale.

*La deduzione delle spese di perfezionamento e di riqualificazione professionale è ammessa unicamente per le spese documentate (allegare **distinta**). Le spese di perfezionamento devono essere anche **giustificate** dalla relazione con la professione svolta.*

7. Spese per attività accessoriosa dipendente

Per l'esercizio di un'attività lucrativa accessoriosa occasionale dipendente è ammessa la deduzione di un forfait di 800.- franchi l'anno (alla cifra 7.1 del Modulo 4). In sostituzione del forfait è data la possibilità di dedurre le spese effettive (alla cifra 7.2 del Modulo 4). In questo caso occorre allegare alla dichiarazione d'imposta una **distinta** di tutte le spese effettive e **giustificarne** la relazione con l'attività accessoriosa.

La deduzione per attività accessoriosa dipendente è ammessa unicamente in sostituzione di tutte le altre deduzioni per spese professionali.

11. Contributi di legge

11.1 È da esporre, se non già dedotto precedentemente (alla cifra 1 o 2), il totale dei contributi versati all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (**AVS**), per l'invalidità (**AI**), per la perdita di guadagno (**IPG**) e contro la disoccupazione (**AD**). I contributi all'assicurazione per la perdita di guadagno dovuta a malattia sono deducibili alla cifra 13 della dichiarazione d'imposta.

11.2 Sono da esporre i contributi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali (**AINP**) nella misura in cui non siano già considerati alla cifra 1 o 2 della dichiarazione d'imposta.

11.3 Sono da esporre i contributi alla **previdenza professionale (2° pilastro)** versati da salariati e indipendenti in base alla relativa legislazione.

Sono pure da esporre e comprovare i versamenti (unici o rateali) per il **riscatto di anni di assicurazione**. La loro deduzione è ammessa nei limiti previsti dall'art. 79b LPP.

*Di regola i contributi di legge sono già considerati, alla cifra 1.1 e 1.2 della dichiarazione d'imposta, nell'ambito della dichiarazione del **salario netto**. In questi casi non è ammessa una (nuova) deduzione di questi stessi contributi alle cifre 11.1-11.3. La deduzione per **riscatti di anni di assicurazione** deve tuttavia essere sempre documentata e dichiarata alla cifra 11.3 della dichiarazione d'imposta.*

12. Contributi alla previdenza individuale vincolata (3° pilastro A)

Sono deducibili i contributi versati da salariati e indipendenti a forme riconosciute di previdenza individuale vincolata (**3° pilastro A**) nei limiti dell'Ordinanza del Consiglio federale del 13 novembre 1985 (OPP3). La deduzione è ammessa entro i seguenti limiti:

- per i salariati e gli indipendenti **affiliati** ad un'istituzione di previdenza professionale (**2° pilastro**) al **massimo fr. 6'682.-**
- per i salariati e gli indipendenti **non affiliati** ad un'istituzione di previdenza professionale (**2° pilastro**) fino al 20% del reddito d'attività lucrativa, ma al **massimo fr. 33'408.-**

*Possono essere dedotti unicamente i contributi effettivamente pagati nell'anno 2011. Alla dichiarazione d'imposta è da allegare la relativa **attestazione** dell'Istituzione di previdenza.*

In riferimento ai contribuenti che, nel medesimo periodo fiscale annuale, passano da un'attività dipendente ad una indipendente (o viceversa) la deduzione ammessa non può globalmente superare il limite massimo del 20%, rispettivamente di 33'408.- franchi (riservato il limite massimo di 6'682.- franchi se - nelle due attività - è mantenuto anche l'affiliamento al 2° pilastro).

13. Oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio

La deduzione ammessa per oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio è da determinare compilando il Modulo 6 **Oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio**.

I premi pagati per assicurazioni **casce malati** (escluse la partecipazione ai costi e la franchigia), i contributi all'assicurazione **per perdita di guadagno dovuta a malattia**, i premi per assicurazioni sulla **vita** e contro gli **infortuni** (questi ultimi se non già dedotti alle cifre 1 o 2, risp. 11.2), come pure gli **interessi di capitali a risparmio** del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede sono deducibili tenuto conto del limite massimo ammesso. I contribuenti che beneficiano di una riduzione (sussidio) del premio della cassa malati possono dedurre unicamente la quota a loro carico. Per contro coloro che sono al beneficio della prestazione complementare AVS devono dedurre i premi lordi. Il totale dei premi pagati e degli interessi su capitali a risparmio è da riportare nella lettera A del modulo 6.

È ammesso in deduzione l'importo minore dei totali delle lettere A e B del Modulo 6. Questo importo è da iscrivere alla lettera C e da riportare alla cifra 13 della dichiarazione d'imposta.

Per oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio sono ammesse le seguenti deduzioni massime (vedi lettera B del modulo 6):

	Per coniugati tassati congiuntamente	Per non coniugati
■ deduzione massima	Fr. 10'300.-	Fr. 5'200.-
■ se non sono stati versati contributi né al 2° pilastro né al 3° pilastro A, la deduzione massima è aumentata di	Fr. 4'300.-	Fr. 2'100.-

Per i coniugati le condizioni per tale aumento devono essere adempiute da entrambi i coniugi.

14. Sostanza immobiliare e mobiliare

14.1 Spese di gestione e manutenzione di immobili

È **necessario compilare il Modulo 7 Immobili, determinazione della sostanza e del reddito immobiliare per ciascun immobile** (compresi quelli situati in altri cantoni o all'estero e quelli in usufrutto).

Sono deducibili le spese di gestione, manutenzione, amministrazione e i premi d'assicurazione degli immobili (compresi i contributi ricorrenti, esclusi quelli versati una tantum). Non sono deducibili le spese per la manutenzione di parchi, giardini, campi da gioco se questi non sono stati considerati nel valore locativo determinato in via valutativa.

Sono spese di manutenzione quelle riferite a interventi che hanno lo scopo di preservare lo stato dell'immobile e di conservarne l'uso mantenendone la redditività. Non sono invece deducibili - poiché considerati investimenti - le spese di miglioria, cioè quelle riferite a interventi che aumentano il valore dell'immobile e ne accrescono il reddito.

Non sono deducibili le spese di miglioria poiché non servono al solo mantenimento dell'immobile ma ne aumentano il suo valore. **La Circolare n° 7 della DdC "Deduzione sui proventi della sostanza immobiliare privata"** e il relativo allegato (consultabili in www.ti.ch/fisco) forniscono utili indicazioni e esempi sulle spese considerate di manutenzione (deducibili) e di miglioria (non deducibili).

Rientrano nelle spese di manutenzione deducibili anche gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente, in particolare le spese sopportate dal contribuente per provvedimenti che contribuiscono a razionalizzare l'uso di energie rinnovabili come, ad esempio, l'installazione di nuovi elementi di costruzione o di impianti oppure la sostituzione di quelli vecchi in edifici esistenti.

Sono pure deducibili le spese per lavori di cura di monumenti storici che il contribuente ha intrapreso in virtù di disposizioni legali, d'intesa con le autorità preposte alla tutela dei monumenti storici o su ordine delle medesime. Per questa deduzione entrano unicamente in considerazione i beni immobili dichiarati monumento storico dalle competenti autorità cantonale o federale e interventi sussidiabili (cantonalmente e/o federalmente); la quota deducibile è quella non coperta dai sussidi, ma solo fino a concorrenza dell'ammontare ritenuto sussidiabile.

In relazione agli immobili che fanno parte della sostanza **privata** il contribuente ha la facoltà di esporre, in deduzione, le spese effettive oppure un importo forfetario del 15% del reddito lordo dell'immobile (pigioni e/o valore locativo) se l'immobile è stato costruito il 31 dicembre 2001 o successivamente, o del 25% del reddito lordo dell'immobile (pigioni e/o valore locativo), se la costruzione è antecedente il 31 dicembre 2001. La deduzione del forfait non è ammessa per gli immobili privati affittati prevalentemente ad uso aziendale, per i terreni non edificati (es. depositi o posteggi) e per i terreni che fruttano canoni per diritti di superficie.

Il contribuente ha la possibilità di liberamente scegliere o cambiare di anno in anno il metodo di deduzione (forfait o spese effettive).

In relazione agli immobili **aziendali** è ammessa soltanto la deduzione delle spese effettive di gestione, amministrazione e manutenzione. Questa deduzione è, per gli immobili aziendali che fanno parte della contabilità, da considerare nel reddito da attività indipendente (alla cifra 2).

L'importo deducibile è da determinare compilando, per ogni singolo immobile, il modulo 7 **Immobili, determinazione della sostanza e del reddito immobiliare** e da riportare alla cifra 14.1 della dichiarazione d'imposta. In caso di più immobili, alla cifra 14.1, è da riportare la somma totale della deduzione chiesta per ogni singolo immobile.

14.2 Spese di amministrazione dei titoli

Sono deducibili le **spese effettive** di amministrazione dei titoli. Si tratta in particolare delle spese di custodia e gerenza ordinaria di titoli in depositi aperti (spese di deposito) e delle spese di locazione di cassette di sicurezza, comprese le spese necessarie per conseguire il reddito di titoli come spese d'incasso, ecc. In presenza di un conteggio globale (che non permette di individuare e quantificare le spese effettive di amministrazione dei titoli) è, in via eccezionale, ammessa la deduzione di un forfait corrispondente al massimo al 3% del patrimonio dichiarato nell'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali (cifra 26.1 della dichiarazione d'imposta). **Non è ammessa** alcuna deduzione (nemmeno quella del forfait) nei casi in cui il contribuente detiene averi bancari o è titolare di crediti in riferimento ai quali non derivano spese di custodia o gestione.

Non è ammesso il computo di un compenso per l'incomodo avuto dal contribuente o la deduzione di spese che non concernono l'amministrazione propriamente detta dei titoli (commissioni e spese d'acquisto o vendita di titoli, spese per consulti in materia di investimenti della sostanza, in materia d'imposte, per la compilazione di dichiarazioni d'imposta, ecc.).

Le autorità fiscali si riservano il diritto di richiedere i documenti giustificativi.

14.3 Interessi passivi privati

Sono deducibili gli interessi su debiti privati comprovati (vedi cifra 31). Il relativo importo è da riportare dalla lettera A dell'**Elenco debiti** (modulo 5) che è da compilare con l'indicazione di ogni singolo creditore, delle garanzie prestate e dell'importo di ogni singolo debito al 31 dicembre 2011 (vedi anche cifra 31.1).

È ammessa una **deduzione massima** corrispondente al totale del reddito lordo della sostanza mobile e immobile (la somma delle cifre 4, 5 e 6 della dichiarazione d'imposta) aumentato di 50'000.- franchi (art. 32 cpv. 1 lett. a LT e 33 cpv. 1 lett. a LIFD).

*Gli interessi passivi sono da dichiarare, unitamente ai debiti, nel **Modulo 5 Elenco debiti**. Il totale degli **interessi passivi privati** (lettera A) è da riportare alla cifra 14.3, il totale degli **interessi passivi aziendali** è da riportare alla cifra 14.4 della dichiarazione d'imposta.*

La deduzione per interessi su debiti privati è ammessa fino a concorrenza del totale del reddito lordo della sostanza mobile e immobile aumentato di Fr. 50'000.-.

Gli interessi passivi privati fino all'importo di Fr. 50'000.- sono deducibili senza limitazione alcuna.

	Esempio 1 Fr.	Esempio 2 Fr.
Reddito di titoli e capitali (cifra 4.1)	20'000.-	20'000.-
Altri redditi della sostanza mobiliare (cifra 4.2)	5'000.-	5'000.-
Valore locativo e affitti (cifra 5.1)	10'000.-	10'000.-
Reddito da comunioni ereditarie, indivisioni e comproprietà (cifra 6)	9'000.-	9'000.-
Reddito lordo della sostanza	44'000.-	44'000.-
Aumento aggiuntivo	50'000.-	50'000.-
Limite massimo di deduzione per interessi passivi	94'000.-	94'000.-
Interessi passivi privati (modulo 5, lett. A)	80'000.-	120'000.-
Interessi passivi privati deducibili (da riportare alla cifra 14.3)	80'000.-	94'000.-

Non sono deducibili gli interessi sui mutui accordati da una società di capitale controllata dal contribuente (o anche quando il contribuente è "persona vicina"), a condizioni che si scostano notevolmente da quelle usuali.

14.4 Interessi passivi aziendali

Sono deducibili gli interessi su debiti che sono in relazione all'attività indipendente del contribuente (interessi su debiti aziendali). Questi interessi, nella misura in cui non siano già stati considerati alla cifra 2 della dichiarazione d'imposta, sono da esporre - con l'indicazione di ogni singolo creditore, delle garanzie prestate e dell'importo di ogni singolo debito al 31 dicembre 2011 - nella lettera B dell'**Elenco debiti** (modulo 5) e da poi riportare alla cifra 14.4 della dichiarazione d'imposta (vedi anche cifra 31.2 delle Istruzioni).

14.5 Deduzioni da comunioni ereditarie, indivisioni e comproprietà

I dati per la deduzione da comunioni ereditarie, indivisioni e comproprietà sono da riportare dal Modulo 20 inviato al rappresentante della massa per la compilazione.

I contribuenti che sono membri di una comunione ereditaria, di una indivisione o di una comproprietà espongono, in deduzione, la loro quota di partecipazione agli oneri, rilevando il relativo dato dalla quarta pagina (colonna deduzioni) del **Questionario per le comunioni ereditarie e altre indivisioni, per le comproprietà** (modulo 20) che è inviato, per la compilazione, al rappresentante della massa.

15. Alimenti, oneri permanenti e rendite vitalizie

*In relazione agli **alimenti versati** occorre indicare, nell'apposito spazio sul lato sinistro della dichiarazione d'imposta, il beneficiario della prestazione.*

15.1 È deducibile - e da esporre alla cifra 15.1 - l'importo effettivo degli **alimenti versati al coniuge divorziato o separato** legalmente o di fatto.

15.2 È deducibile - e da esporre alla cifra 15.2 - l'importo effettivo degli **alimenti versati** a un genitore (anche se nubile o celibe) per i **figli minorenni** sotto la sua autorità parentale. Rimangono tuttavia escluse dalla deduzione le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia.

*Se gli alimenti (all'ex-coniuge e/o per i figli minorenni) sono versati per la prima volta occorre **allegare** alla dichiarazione d'imposta l'estratto della sentenza di divorzio o di separazione. Il versamento deve essere in ogni caso **comprovato**.*

Gli alimenti versati per **figli maggiorenni** non possono essere dedotti dal genitore che li versa e non sono tassati presso il figlio che li riceve.

15.3 Sono deducibili gli **oneri permanenti** a carico del contribuente. L'importo effettivamente versato è da esporre alla cifra 15.3. Occorre indicare, nell'apposito spazio sul lato sinistro della dichiarazione d'imposta, il beneficiario della prestazione.

15.4 Le **rendite vitalizie** e i **vitalizi** a carico del contribuente sono deducibili nella misura del 40%. Il contribuente che li versa deve indicare, nell'apposito spazio della cifra 15.4, l'importo totale della rendita versata ed esporre il **40% di questo importo** nella colonna delle deduzioni. Occorre indicare, nell'apposito spazio sul lato sinistro della dichiarazione d'imposta, il beneficiario della prestazione.

16. Altre deduzioni

*La **deduzione** per attività lucrativa di entrambi i coniugi è ammessa solo **fino a concorrenza del minore dei due redditi**.*

16.1 I coniugi che vivono in comunione domestica ed esercitano entrambi un'attività lucrativa possono dedurre, alla cifra 16.1, **7'600.- franchi al massimo**. La deduzione è data anche quando uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro a condizione che questa collaborazione sia prevista contrattualmente e che sulla stessa sono stati prelevati i contributi sociali.

16.2 Le rendite vitalizie e i proventi da vitalizi che il contribuente riceve sono imponibili nella misura del 40%. Poiché il reddito di queste prestazioni è da dichiarare al 100% (vedi cifra 3.3) l'importo da esporre, alla cifra 16.2 nella colonna delle deduzioni, è il **60% dell'intera rendita vitalizia ricevuta**. Nell'apposito spazio della medesima cifra (16.2) all'interno della dichiarazione d'imposta è da iscrivere anche l'intero importo della rendita vitalizia.

Poiché alla cifra 3.3 sono da dichiarare anche le altre rendite (non solo quelle vitalizie), si rende attenti che **questa deduzione è ammessa soltanto in relazione alle rendite vitalizie**.

16.3 Per la sola imposta federale diretta la deduzione delle spese di cura da parte di terzi è ammessa per ogni figlio (fino a 14 anni) che vive in comunione domestica con il contribuente. Queste spese devono essere giustificate e la deduzione massima ammonta a 10'000 franchi per ogni figlio.

21. Deduzioni supplementari

21.1 Sono deducibili le **spese per malattia e infortunio** del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede (moglie, figli e persone bisognose a carico). È deducibile la parte di spesa a carico del contribuente dopo la partecipazione della cassa malati o dell'assicurazione e che supera una **franchigia fiscale del 5%** calcolata sul reddito netto intermedio (cifra 20).

Nella spesa deducibile rientra anche la franchigia della cassa malati nella misura in cui rappresenta un costo per il contribuente. I premi per la cassa malati non sono invece spese per malattia. Essi sono da dedurre alla cifra 13 della dichiarazione d'imposta (vedi modulo 6).

Le spese di malattia sono da indicare nel **Modulo 6** riportandone poi i dati negli appositi spazi alla cifra 21.1 della dichiarazione d'imposta.

I relativi giustificativi (compresi i conteggi della cassa malati, assicurazioni, ecc.) sono da **allegare** alla dichiarazione d'imposta.

21.2 Sono deducibili le **spese per disabilità** del contribuente o delle persone disabili al cui sostentamento egli provvede (moglie, figli e persone bisognose a carico).

Rientrano nei disabili le persone affette da una deficienza fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che, per almeno un anno, rende loro difficile o impedisce loro di compiere le attività della vita quotidiana, di intrattenere contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione e un perfezionamento o di esercitare un'attività lucrativa. Si tratta generalmente delle persone che beneficiano di prestazioni della Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità o di assegni per grandi invalidi o comunque delle persone in riferimento alle quali un'attestazione medica certifica il loro stato di disabilità.

Per maggiori informazioni si consiglia di leggere le indicazioni sul retro del **Modulo 6.1** e la Circolare n. 9 "Deduzione delle spese di malattia, infortunio e per disabilità".

Sono deducibili le spese che sono in diretta relazione con la disabilità limitatamente alla parte di **spesa che rimane a carico del contribuente** (dedotte quindi tutte le partecipazioni siano esse pubbliche o private). **Non** sono in particolare deducibili le spese di mantenimento ordinario (spese usuali per il vitto, l'abbigliamento, l'alloggio, la cura del corpo, il tempo libero, i divertimenti, ecc.) e quelle che superano la misura dell'usuale (spese di lusso).

Se il disabile ha beneficiato di una prestazione in capitale (in genere assicurativa) a copertura delle spese di invalidità, che non è stata assoggettata all'imposta sul reddito, la deduzione è ammessa soltanto nella misura in cui le spese a suo carico superano l'importo della prestazione in capitale ricevuta.

Le spese per disabilità sono da indicare nel **Modulo 6.1** riportandone poi i dati nell'apposito spazio alla cifra 21.2 della dichiarazione d'imposta.

Eventuali spese di malattia e infortunio che interessano i disabili sono da dedurre alla cifra 21.1 della dichiarazione d'imposta.

I relativi **giustificativi** (certificazioni prestazioni assicurative, assegno grandi invalidi, certificato medico, fatture, ecc.) sono da **allegare** alla dichiarazione d'imposta.

21.3 Sono deducibili le **prestazioni volontarie in contanti e in altri beni** a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità, nonché alla Confederazione, ai cantoni e ai comuni (compresi i loro stabilimenti), come pure alle parrocchie, ai patriziati del Cantone e alle altre collettività territoriali di diritto pubblico del Cantone.

*Le spese per malattia e infortunio sono da dichiarare compilando il **Modulo 6 Spese per malattia e infortunio** e riportando i relativi dati negli appositi spazi alla cifra 21.1 della dichiarazione d'imposta.*

*La **Circolare DdC n. 9 "Deduzione delle spese di malattia, infortunio e per disabilità"**, consultabile sul sito www.ti.ch/fisco, fornisce ulteriori informazioni sulla deduzione delle spese per malattia e infortunio e su quella delle spese per disabilità.*

*Per ulteriori informazioni sulle persone interessate dalla deduzione per spese di disabilità e sulle spese deducibili, leggere le indicazioni sul retro del **Modulo 6.1 "Spese per disabilità"**.*

*Le liberalità sono da dichiarare nel **Modulo 5 Liberalità a enti di pubblica utilità indicando l'ente bene - fiario**. Sono da elencare tutte le liberalità fino a concorrenza dell'importo massimo deducibile per l'imposta federale diretta (20% della cifra 20 della dichiarazione d'imposta). Il totale da riportare alla cifra 21.3 della dichiarazione d'imposta, poiché riferito alla sola imposta cantonale, è tuttavia **limitato al 10% del reddito netto intermedio** (cifra 20). L'Ufficio di tassazione opererà poi le necessarie distinzioni ai fini della deduzione valida per l'imposta cantonale (max. 10%), rispettivamente per l'imposta federale diretta (max. 20% + max. Fr. 10'000 per deduzione a partiti politici).*

Informazioni sulla **lista degli enti di pubblica utilità** (persone giuridiche) che beneficiano dell'esenzione fiscale possono essere richieste all'Ufficio circondariale di tassazione.

La deduzione è ammessa per le **prestazioni complessive di almeno 100.- franchi annui** e fino a un massimo del **10% per l'imposta cantonale**, rispettivamente del **20% per l'imposta federale diretta**. L'importo massimo deducibile è, per ambedue le imposte, calcolato applicando la relativa percentuale al reddito netto intermedio (cifra 20).

Per permettere all'Ufficio di tassazione di operare le necessarie distinzioni ai fini della deduzione valida per l'imposta cantonale (max. 10%), rispettivamente per l'imposta federale diretta (max. 20% per le liberalità ad enti di pubblica utilità più max. 10'000.- franchi per versamenti a partiti politici), nel **Modulo 5** sono da elencare tutte le liberalità (indicandone, singolarmente, data della prestazione e generalità del beneficiario) **fino a concorrenza dell'importo massimo del 20% del reddito netto intermedio** (che risulta alla cifra 20 della dichiarazione d'imposta). Il totale da riportare alla cifra 21.3 della dichiarazione d'imposta, poiché riferito alla sola imposta cantonale, è tuttavia **limitato al 10% del reddito netto intermedio** (cifra 20).

A partire dal 1.1.2011 per la sola imposta federale diretta le deduzioni per partiti politici è integralmente deducibile fino al limite di 10'000.- franchi. I giustificativi sono da presentare solo su richiesta dell'autorità fiscale.

Le deduzioni sociali per figli a carico e agli studi e per persone bisognose a carico si determinano in base alle indicazioni dell'apposita rubrica di pagina 1 della dichiarazione d'imposta.

22. Deduzioni sociali

Per la determinazione delle deduzioni sociali fa stato la situazione al **31 dicembre 2011**, rispettivamente alla fine dell'assoggettamento. Se l'assoggettamento non copre l'intero periodo fiscale (anno civile), le deduzioni sociali sono ammesse proporzionalmente alla durata dell'assoggettamento, mentre per la determinazione dell'aliquota applicabile sono considerate interamente.

Per i figli nati entro il 31.12.2002 la deduzione per figli a carico è ammessa fino all'anno in cui compiono 18, risp. 25 anni (se durante l'anno sono stati agli studi o a tirocinio).

22.1 Per **ogni figlio a carico** - si tratta dei figli minorenni (che, al 31 dicembre 2011, non hanno ancora 18 anni) e di quelli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento il contribuente provvede - è ammessa una deduzione di **10'900.- franchi**.

Per i figli nati entro il 31 dicembre 2002 la deduzione per figli a carico è ammessa fino all'anno in cui raggiungono i 18, rispettivamente fino al 25.mo anno di età (se durante l'anno sono stati agli studi o a tirocinio).

Per permettere il corretto riconoscimento della deduzione per figli agli studi è importante compilare l'apposita rubrica di pagina 1 della dichiarazione d'imposta (modulo 1).

22.2 Per **ogni figlio agli studi**, che al 31 dicembre 2011 non supera il 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che - senza beneficiare di assegni, borse di studio, sussidi pubblici o privati (esclusi gli importi fino a 1'000.- franchi l'anno) - frequenta una scuola o corsi di formazione oltre il periodo dell'obbligo scolastico, sono riconosciute le seguenti deduzioni:

se luogo di domicilio e di sede della scuola (o della formazione) corrispondono	Fr. 1'200.-
se luogo di domicilio e di sede della scuola (o della formazione) in Ticino non corrispondono e il figlio rientra giornalmente al domicilio	Fr. 1'900.-
se luogo di domicilio e di sede della scuola (o della formazione) in Ticino non corrispondono e il figlio non rientra giornalmente al domicilio	Fr. 4'500.-
se la sede della scuola (o della formazione) è fuori Cantone o se il figlio frequenta studi accademici in Ticino o fuori Cantone rientrando giornalmente al domicilio	Fr. 6'300.-
se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio	Fr. 13'200.-

In tutti i casi deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, della durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto.

22.3 Per ogni persona bisognosa a carico al cui sostentamento il contribuente provvede è ammessa una deduzione che varia, a seconda del costo comprovato per il sostentamento, **da 5'600.- a 10'900.- franchi all'anno**. La deduzione è pertanto ammessa se il costo per il sostentamento è di almeno 5'600.- franchi all'anno. Oltre a questo importo la deduzione è modulata, fino ad un massimo di 10'900.- franchi all'anno, a seconda del costo a carico del contribuente. Il costo a carico del contribuente per il sostentamento deve essere in ogni caso comprovato dai relativi giustificativi che sono da **allegare** alla dichiarazione d'imposta.

Per l'imposta cantonale la deduzione è ammessa soltanto per le persone bisognose a carico che **risiedono in Svizzera**.

La deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli che beneficiano già della deduzione secondo la cifra 22.1 della dichiarazione d'imposta.

È importante completare l'apposito spazio sul lato sinistro della dichiarazione d'imposta (alla cifra 22.3) con l'indicazione dell'**onere di sostentamento annuo** per ogni persona bisognosa a carico del contribuente.

Esempi:

Costo di sostentamento annuo (da comprovare)	Deduzione ammessa (da esporre alla cifra 22.3)
5'000.- franchi annui	nessuna deduzione
5'600.- franchi annui	5'600.- franchi di deduzione
9'000.- franchi annui	9'000.- franchi di deduzione
10'900.- franchi annui	10'900.- franchi di deduzione
15'000.- franchi annui	10'900.- franchi di deduzione

Sono considerate bisognose a carico le persone totalmente o parzialmente incapaci di esercitare un'attività lucrativa al cui sostentamento il contribuente provvede. Sono considerati tali anche i figli maggiorenni, incapaci di esercitare un'attività lucrativa che non dispongono di un reddito o di una sostanza sufficienti al loro mantenimento.

I familiari del contribuente, che vivono nella sua economia domestica, vi lavorano o sono tenuti a prestare regolarmente dei servizi non possono tuttavia essere considerati persone bisognose a carico anche nel caso in cui non hanno né reddito né sostanza. La deduzione non è in questi casi data poiché si tratta di persone capaci ad esercitare un'attività lucrativa.

24. Quota esente per beneficiari AVS-AI

I contribuenti beneficiari di rendite dell'AVS e dell'AI usufruiscono di una deduzione sociale supplementare calcolata sul reddito imponibile (aumentato, se è il caso, del reddito imponibile fuori Cantone).

L'ammontare di questa deduzione (quota esente) - che è limitata alla sola imposta cantonale - è da calcolare in base alla tabella sottostante e da esporre alla cifra 24 della dichiarazione d'imposta.

In caso di rendita parziale la deduzione (quota esente) non può superare la rendita medesima.

Persone sole Reddito netto (cifra 23)		Quota esente (cifra 24)	Coniugati e altri contribuenti con figli o persone bisognose a carico Reddito netto (cifra 23)		Quota esente (cifra 24)
fino	a fr: 21'000.-	8'000.-	fino	a fr: 27'000.-	8'000.-
da 21'001.-	a fr: 24'000.-	7'000.-	da 27'001.-	a fr: 30'000.-	7'000.-
da 24'001.-	a fr: 27'000.-	6'000.-	da 30'001.-	a fr: 33'000.-	6'000.-
da 27'001.-	a fr: 30'000.-	5'000.-	da 33'001.-	a fr: 36'000.-	5'000.-
da 30'001.-	a fr: 33'000.-	4'000.-	da 36'001.-	a fr: 39'000.-	4'000.-
da 33'001.-	a fr: 36'000.-	3'000.-	da 39'001.-	a fr: 42'000.-	3'000.-
da 36'001.-	a fr: 39'000.-	2'000.-	da 42'001.-	a fr: 45'000.-	2'000.-
da 39'001.-	a fr: 42'000.-	1'000.-	da 45'001.-	a fr: 48'000.-	1'000.-
da 42'001.-	in poi	.-	da 48'001.-	in poi	.-

La sostanza è da dichiarare in base alla situazione e al valore **al 31 dicembre 2011** o alla fine dell'assoggettamento.

Sostanza

All'imposta sulla sostanza soggiace l'intera sostanza mobile e immobile che il contribuente possiede **in Svizzera** (compreso negli altri cantoni) e all'estero. La sostanza immobiliare situata in altri cantoni o **all'estero** e quella aziendale (che costituisce uno stabilimento d'impresa fuori Cantone) sono tuttavia considerate unicamente ai fini del calcolo dell'aliquota applicabile all'imponibile situato in Ticino.

Rientrano nella sostanza imponibile anche i beni che il contribuente gode in **usufrutto**. Questi ultimi sono pertanto da dichiarare nella partita fiscale dell'usufruttuario (beneficiario); il nudo proprietario segnala tuttavia i beni dati in usufrutto, senza esporne il valore, ma indicando il nome del beneficiario.

La sostanza dei **coniugi**, non separati legalmente o di fatto, va sommata indipendentemente dal loro regime dei beni.

La sostanza dei **figli minorenni** (che, al 31 dicembre 2011, non hanno ancora 18 anni) è da aggiungere a quella del genitore che detiene l'autorità parentale anche nel caso in cui il minorenni dichiara separatamente il proprio reddito da attività lucrativa (vedi pag. 7 delle Istruzioni).

26. Sostanza mobiliare

Le suppellettili domestiche (arredamento) e gli oggetti personali di uso corrente non sono imponibili.

La sostanza mobiliare imponibile è da dichiarare alle cifre 26.1 - 26.5 della dichiarazione d'imposta.

Rientrano nelle **suppellettili domestiche** (esenti da imposta) gli oggetti che fanno parte dell'usuale arredamento e che servono all'abitazione come mobili, tappeti, quadri, utensili di cucina e da giardino, stoviglie, libri, apparecchi elettronici di intrattenimento, ecc.

Sono considerati **oggetti personali di uso corrente** (anch'essi esenti da imposta) i vestiti, gli attrezzi per lo sport, gli apparecchi fotografici, le cineprese e gli apparecchi elettronici di intrattenimento.

Sono invece imponibili i veicoli a motore, i natanti, i cavalli da sella e le collezioni d'arte, come pure gli oggetti (quadri, sculture, ecc.) e le collezioni (di francobolli, monete o altro) di valore più elevato rispetto all'usuale o che possono essere realizzati con importanti utili. Questi oggetti sono da dichiarare alla cifra 26.4, rispettivamente 26.5 della dichiarazione d'imposta.

Per le modalità di compilazione dell'**Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali** (modulo 2) si rimanda alle spiegazioni di pagina 35 delle Istruzioni.

26.1 I titoli e i collocamenti di **capitali**, come pure ogni **altro credito** della sostanza privata del contribuente sono da esporre singolarmente nell'**Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali** (modulo 2). L'elenco delle partecipazioni qualificate, ossia quelle detenute in misura di almeno il 10% del capitale azionario, sono obbligatoriamente da dichiarare attraverso i Moduli 8 e 8.1. Questi moduli non sono allegati alla dichiarazione d'imposta recapitata in quanto interessando una cerchia ristretta di contribuenti. Essi devono essere scaricati dal sito www.ti.ch/fisco o richiesti all'Ufficio di tassazione del vostro circondario.

Il Modulo 8 deve essere compilato in presenza di partecipazioni qualificate nella sostanza privata.

Il Modulo 8.1 deve essere compilato in relazione alle partecipazioni qualificate nella sostanza aziendale.

Le indicazioni figuranti sui moduli stessi permettono un corretto riporto dei dati necessari nel riassunto di pagina C dell'Elenco dei titoli e dei capitali (Modulo 2) ed assicurano nel contempo il rimborso dell'imposta preventiva ed una corretta dichiarazione del reddito e della sostanza mobiliare.

26.2 Sono da dichiarare il **denaro in contanti** (compreso quello in valuta estera), l'**oro** e gli altri **metalli preziosi**. Il loro valore venale è da esporre alla cifra 26.2 della dichiarazione d'imposta. Il corso determinante del denaro estero e dell'oro può essere rilevato nel listino ufficiale dei corsi 2011 (www.ti.ch/fisco).

26.3 Sono da dichiarare le **assicurazioni sulla vita** e di **rendita vitalizia**. È imponibile il valore di riscatto compresa la quota di partecipazione alle eccedenze (valore fiscale secondo l'attestazione dell'istituto assicurativo). Il relativo calcolo, rispettivamente l'attestazione della compagnia di assicurazione è da allegare alla dichiarazione d'imposta.

Per ogni singola polizza occorre compilare l'apposito spazio alla cifra 26.3 fornendo tutte le indicazioni richieste. Il valore di riscatto di ogni singola polizza è poi da riportare nella colonna per il calcolo dell'imponibile. Chi avesse più di sei polizze è pregato di allegare una distinta con le indicazioni uguali a quelle richieste nel modulo della dichiarazione d'imposta.

26.4 Per i **veicoli a motore** occorre completare l'apposito spazio con le indicazioni della marca e del prezzo e anno di acquisto. Alla cifra 26.4 è da esporre il loro valore venale.

26.5 In questa cifra sono da dichiarare tutti gli **altri elementi della sostanza mobiliare** che non trovano una giusta collocazione alle cifre precedenti (26.1 - 26.4) come ad esempio i natanti, i cavalli da sella, gli oggetti d'arte e di valore (sculture, quadri, collezioni di francobolli, monete o altro, ecc.). Questi oggetti sono da singolarmente elencare e da esporre al loro valore venale.

27. **Partecipazioni a comunioni ereditarie, indivisioni e comproprietà**

Sono da dichiarare le quote di partecipazione del contribuente alla sostanza di una comunione ereditaria o di un'indivisione o comproprietà. L'importo da esporre alla cifra 27 della dichiarazione d'imposta è da riportare, dal foglio 4 (sostanza, attivo), del **Questionario per le comunioni ereditarie e altre indivisioni, per le comproprietà** (modulo 20) inviato, per la compilazione, al rappresentante della massa.

I passivi sono invece da includere nei debiti da comunioni ereditarie, indivisioni e comproprietà (vedi cifra 31.3).

La partecipazione ad una comunione ereditaria indivisa è da indicare anche nell'**Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali** (modulo 2, apposita rubrica di pagina 1).

*Il valore di riscatto, da esporre alla cifra 26.3 della dichiarazione d'imposta, è da richiedere alla compagnia di assicurazione. La relativa attestazione è da **allegare** alla dichiarazione d'imposta.*

*Nell'apposito spazio sono da esporre anche le assicurazioni **senza valore di riscatto**.*

*I dati da esporre alla cifra 27 sono da riprendere dal **Questionario per le comunioni ereditarie e altre indivisioni, per le comproprietà** (modulo 20) che è inviato al rappresentante della massa per la necessaria compilazione.*

28. Sostanza immobiliare

Sono imponibili gli immobili compresi i loro accessori. Le cose e i diritti di godimento strettamente connessi ad un immobile (diritti reali di ogni genere, compresi i diritti acquisiti e concessionati delle acque e delle forze idriche) sono considerati parte integrante dell'immobile stesso.

L'imposizione avviene (sia per gli immobili privati, sia per quelli aziendali) al valore di stima ufficiale che è da riprendere dal Modulo 7 **Immobili, determinazione della sostanza e del reddito immobiliare** (pagina 1, totale valore stima ufficiale). Questo totale è da riportare alla cifra 28. In caso di più immobili per ognuno di essi va compilato un modulo 7 separato e, alla cifra 28, è da riportare la somma totale dei valori di stima di ogni singolo immobile.

Il valore da esporre è quello corrispondente al valore ufficiale di stima valido al 31 dicembre 2011 o alla fine dell'assoggettamento. Si tratta generalmente dei valori ufficiali di stima entrati in vigore il 1. gennaio 2005 e determinati dall'Ufficio stima nell'ambito della revisione generale che ha interessato tutte le proprietà immobiliari nel Cantone. Si precisa che questo valore di stima è da esporre **al 100%, senza riduzione alcuna**.

Questi valori sono da attestare allegando alla dichiarazione d'imposta una copia della decisione riguardante la nuova stima immobiliare. Questo giustificativo è in particolare richiesto per le proprietà che fanno parte di zone con registro fondiario provvisorio.

Per le **case in costruzione** o le **nuove costruzioni** (non ancora stimate) **si deve esporre** nella dichiarazione d'imposta (modulo 1) alla **cifra 28** il valore di stima ufficiale del fondo (riferito normalmente solo al terreno che è eventualmente da sommare con i valori di stima di altri fondi); alla **cifra 26.1** il controvalore del capitale investito nella costruzione al 31.12.2011; alla **cifra 31.1** il debito bancario sul conto costruzione e i debiti verso gli artigiani al 31.12.2011. Per le **case in costruzione**, fino all'abitabilità, **non si deve dichiarare** quale reddito il valore locativo e quale deduzione gli interessi addebitati sul conto costruzione.

Terreni agricoli o forestali (art. 43 LT)

La norma prevista dall'art. 43 della Legge tributaria è stata abrogata con effetto al 31.12.2008. Di conseguenza non possono più essere prese in considerazione richieste di imposizione al valore di reddito agricolo.

Per i fondi che già erano al beneficio dell'agevolazione e che mantengono il carattere agricolo o forestale, valgono tutte le disposizioni precedentemente in uso ed in particolare il valore di stima ufficiale di 2.- franchi il mq ed un reddito agricolo minimo di 500.- franchi annui.

Si rammenta che qualora il terreno al beneficio dell'agevolazione, è alienato interamente o in parte e se al momento della sua alienazione il valore di stima è superiore a 2.- franchi il mq, o se cessa la destinazione agricola o forestale, la differenza fino al valore di stima ufficiale è colpita, senza deduzione alcuna di debiti, dall'imposta separata sulla sostanza, distinta da quella ordinaria, che è calcolata per il tempo effettivo intercorso dall'inizio della tassazione secondo il valore di reddito, al massimo però per 20 anni e prelevata a carico del venditore, senza interessi, con l'aliquota dell' 1‰.

29. Sostanza aziendale

È imponibile la sostanza aziendale concernente l'attività indipendente. In particolare le installazioni aziendali, le merci, le scorte, i crediti e tutta l'altra sostanza aziendale.

È da dichiarare il totale dell'attivo dedotto il valore contabile della sostanza immobiliare poiché gli immobili sono da dichiarare alla cifra 28 della dichiarazione d'imposta.

29.1 La quota di partecipazione del contribuente alla **sostanza investita in società in nome collettivo, in accomandita o semplici** è da dichiarare, al **netto** (dedotti i debiti), alla cifra 29.1 della dichiarazione d'imposta. Il relativo dato è da riportare dal **Questionario per le società in nome collettivo, in accomandita o semplici** (modulo 30) compilato dalla società (vedi anche cifra 2.3).

I dati sono da riportare dal Questionario per le società in nome collettivo, in accomandita o semplici (modulo 30) che è compilato dalla società.

29.2 Gli **attivi mobiliari** che risultano dal bilancio chiuso nel 2011 sono da dichiarare alla cifra 29.2 della dichiarazione d'imposta compreso il valore contabile fiscale dei titoli e collocamenti di capitali aziendali che - ai fini di un corretto recupero dell'imposta preventiva trattenuta sui relativi redditi - sono da indicare anche nel modulo 2 **Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali**.

Per determinare il valore imponibile della sostanza aziendale degli **agricoltori** (compreso il bestiame) occorre riferirsi al **Questionario complementare per agricoltori senza contabilità** (modulo 12). Il dato da riportare alla cifra 29.2 della dichiarazione d'imposta è il totale della cifra 4 (a pagina 2 del modulo 12).

31. Debiti

Dalla sostanza sono deducibili i debiti comprovati esistenti al 31 dicembre 2011 o alla fine dell'assoggettamento. I debiti che derivano da una responsabilità solidale o da una fideiussione sono deducibili solo nella misura in cui il contribuente risponde effettivamente. L'Autorità di tassazione si riserva di chiedere al contribuente maggiori indicazioni sul rapporto di debito.

I giustificativi sono da presentare solo su richiesta dell'autorità fiscale.

31.1 È da esporre il totale dei **debiti privati** riportando il relativo dato dall'**Elenco debiti** (modulo 5, totale lettera A). Si precisa che i debiti ipotecari riferiti a beni oggetti di usufrutto sono, di regola, da dichiarare nella partita fiscale del beneficiario dell'usufrutto (usufruttuario).

I debiti sono da dichiarare nel Modulo 5 Elenco debiti. Il totale dei debiti privati (modulo 5, totale lettera A) è da riportare alla cifra 31.1. Il totale dei debiti della ditta individuale (modulo 5, totale lettera B) è da riportare alla cifra 31.2.

31.2 È da esporre il totale dei **debiti della ditta individuale** riportando il relativo dato dall'**Elenco debiti** (modulo 5, totale lettera B).

31.3 È da esporre la quota di **partecipazione al passivo di comunioni ereditarie, altre indivisioni e comproprietà** riportando il relativo dato dal **Questionario per le comunioni ereditarie e altre indivisioni, per le comproprietà** (modulo 20, pagina 4).

La quota di partecipazione al passivo di comunioni ereditarie, di altre indivisioni e delle comproprietà è da riportare da pagina 4 del Modulo 20.

33. Deduzioni sociali

Dalla sostanza netta (cioè dalla cifra 32 della dichiarazione d'imposta) possono essere detratte le seguenti deduzioni sociali:

- **Fr. 60'000.-** per i coniugi viventi in comunione domestica;
- **Fr. 30'000.-** per ogni figlio minorenni (che, al 31 dicembre 2011, non ha ancora 18 anni).

Le deduzioni sociali sono determinate sulla base della situazione esistente alla fine del periodo fiscale quindi, di regola, al 31 dicembre 2011.

Attenzione:

I fattori di reddito e/o di sostanza imponibili all'estero sono da dichiarare nelle rispettive cifre della dichiarazione d'imposta.

Nel riquadro di pagina 4 della dichiarazione d'imposta sono da riportare soltanto i dati complessivi dei fattori imponibili all'estero.

Le prestazioni in capitale della previdenza sono assoggettate ad un'imposta annua intera, separata dalla tassazione ordinaria.

Reddito e sostanza imponibili all'estero / Tabella riassuntiva

Negli appositi spazi sono da riportare i dati complessivi dei fattori di reddito e/o sostanza imponibili all'estero **già esposti nelle relative singole cifre della dichiarazione d'imposta.**

Prestazioni in capitale della previdenza

Le **liquidazioni in capitale della previdenza** devono essere dichiarate esponendo l'importo della singola prestazione e la data del relativo versamento. Alla dichiarazione d'imposta è da **allegare** anche la relativa attestazione dell'Istituzione di previdenza. Rientrano in questo contesto le prestazioni in capitale che provengono dalla **previdenza (2° e 3° pilastro A)**, compresi gli **analoghi versamenti del datore di lavoro**, e le **somme uniche versate in seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute.**

Queste prestazioni in capitale della previdenza sono assoggettate ad un'imposta separata (imposta annua intera) e tassate, per l'imposta cantonale, applicando l'aliquota che sarebbe applicabile se, al posto della prestazione unica, fosse versata una rendita vitalizia ritenuta un'aliquota minima del 2% (art. 38 LT) e, per l'imposta federale diretta, applicando un quinto della tariffa secondo l'articolo 36 LIFD (art. 38 LIFD).

Le liquidazioni in capitale del datore di lavoro o provenienti da Istituzioni di previdenza professionale versate in occasione di un **cambiamento di impiego** non sono imponibili a condizione che il beneficiario le trasferisca, nel termine di un anno, ad un'altra Istituzione di previdenza professionale.

Le prestazioni in capitale provenienti da un'**assicurazione a premio unico** che servono alla previdenza sono esenti da imposte. Si considera che serva alla previdenza il pagamento della prestazione assicurativa a partire dal momento in cui l'assicurato ha compiuto i 60 anni sulla base di un rapporto contrattuale che è durato almeno 5 anni ed è stato istituito prima del compimento dei 66 anni (art. 19 cpv. 1 lett. a LT; art. 20 cpv. 1 lett. a LIFD).

Se non sono date le condizioni affinché queste prestazioni possano essere considerate di previdenza, la differenza tra l'importo percepito e il contributo pagato dal contribuente è normalmente imposta quale reddito ordinario (quindi in aggiunta agli altri redditi) e senza agevolazione alcuna.

Istruzioni per la compilazione dell'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali (Modulo 2)

In generale

L'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali (modulo 2) serve per:

- determinare la **sostanza da titoli e capitali** compresi tutti i crediti (cifra 26.1 della dichiarazione d'imposta);
- determinare i **redditi da titoli e capitali** (cifra 4.1 della dichiarazione d'imposta);
- determinare la **pretesa di rimborso dell'imposta preventiva** sulle scadenze 2011;
- segnalare **eredità, donazioni, vincite** o partecipazioni a **comunioni ereditarie** oppure a **società in nome collettivo o in accomandita**.

Le **domande di pagina 1** dell'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali sono di carattere generale. Tutti i contribuenti sono pertanto pregati di rispondere indipendentemente dal fatto che abbiano o meno titoli o capitali da dichiarare.

L'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali (modulo 2) è parte integrante della dichiarazione d'imposta. Con la firma della dichiarazione d'imposta il contribuente certifica pertanto che anche l'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali è stato compilato in modo completo e veritiero e in particolare che dai redditi dichiarati nei fogli A è stata trattenuta l'imposta preventiva del 35%.

*Alle domande di pagina 1 dell'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali **devono rispondere tutti i contribuenti**, anche quelli che non hanno titoli o capitali da dichiarare.*

Elementi da dichiarare nell'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali e spiegazioni utili alla sua compilazione

Nell'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali sono da dichiarare la sostanza e i redditi costituiti da titoli e altri depositi di capitali (compresa la sostanza in usufrutto) e i crediti del contribuente, del coniuge e dei figli minorenni.

Per una corretta compilazione dell'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali occorre in particolare **non dimenticare** di:

- contrassegnare (nella colonna 1, fogli A e B) con la pertinente abbreviazione i beni patrimoniali che appartengono alla sostanza privata ("P") e a quella aziendale ("S"), quelli di cui il contribuente gode l'usufrutto ("U"), quelli che provengono da un'eredità acquisita nel 2011 ("E") e quelli che il contribuente ha ricevuto, sempre nel 2011, in donazione ("D");
- indicare (nella colonna 4, fogli A e B) la data di acquisto, rispettivamente di alienazione (o estinzione) in relazione ai beni patrimoniali non posseduti per l'intero 2011. Questa indicazione vale in particolare per i titoli e i crediti acquistati, alienati (compresi quelli ereditati), rimborsati o in altro modo estinti nel corso del 2011.

È determinante la situazione della sostanza al 31 dicembre 2011 o alla fine dell'assoggettamento.

Un esempio di come occorre compilare l'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali si trova a pagina 38 e 39 delle Istruzioni.

Si tratta di informazioni che evitano richieste supplementari al contribuente e che sono necessarie per una corretta tassazione.

Documentazione da allegare all'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali

Se i dati dichiarati riportano il totale di distinte (fogli aggiuntivi) allestite dal contribuente, le distinte sono da allegare e da presentare unitamente al Modulo 2.

Se i valori fiscali e gli estratti di depositi bancari sono dichiarati con il loro importo totale, al Modulo 2 occorre allegare anche le relative distinte della banca.

Per gli investimenti all'estero, come pure per i titoli esteri non quotati occorre allegare al Modulo 2 le relative certificazioni dell'istituto finanziario (importo del capitale, tasso d'interesse, reddito lordo e imposta preventiva, risp. imposta alla fonte estera trattenuta).

Per i detentori di partecipazioni qualificate ossia detenute in misura di almeno il 10% del capitale azionario, i Moduli 8 (per le partecipazioni di carattere privato) e 8.1 (per quelle aziendali) sono obbligatoriamente da compilare e allegare all'Elenco dei titoli e capitali.

In relazione alle azioni per collaboratori o alle opzioni è da allegare la relativa certificazione del datore di lavoro.

Per i redditi soggetti a trattenuta d'imposta preventiva deve essere allegata la documentazione giustificativa.

Negli altri casi i documenti bancari non sono da allegare ma da tenere a disposizione almeno fino alla crescita in giudicato della decisione di tassazione.

L'imposta preventiva sulle scadenze del 2011 può essere rimborsata soltanto ai contribuenti che, al 31 dicembre 2011 (o alla fine dell'assoggettamento), erano domiciliati in Ticino. I contribuenti che, a quel momento, erano domiciliati in un altro Cantone devono presentare un'apposita domanda di rimborso dell'imposta preventiva all'Amministrazione delle contribuzioni di quel Cantone.

Rimborso dell'imposta preventiva

Il diritto al rimborso dell'imposta preventiva è determinato sulla base del 35% dei redditi lordi risultanti dallo specchio riassuntivo da allestire a pagina C dell'Elenco titoli. L'importo chiesto in rimborso, definito al punto 1.6 di pagina C, è da riportare nella dichiarazione d'imposta a pagina 1 in basso.

L'aliquota dell'imposta preventiva per le scadenze 2011 è del 35%.

Il diritto al rimborso dell'imposta preventiva concernente i redditi di capitali di **società in nome collettivo e in accomandita** spetta direttamente alla società. Questi redditi non sono pertanto da inserire nell'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali del singolo socio, ma è la società stessa che deve chiedere il rimborso presentando domanda alla Divisione rimborsi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, Eigerstrasse 65, 3003 Berna utilizzando l'apposito modulo 25.

Le **società semplici** non hanno invece diritto in proprio al recupero dell'imposta preventiva. Ogni singolo socio deve pertanto chiedere, nel proprio Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali (modulo 2), il rimborso corrispondente alla sua partecipazione. Allo stesso modo devono procedere anche i membri di **comunioni ereditarie o indivisioni** qualora delle stesse dovessero far parte redditi soggetti all'imposta preventiva.

Il rimborso dell'imposta preventiva sulle scadenze 2011 può essere chiesto fino alla fine del 2014 al più tardi.

Il diritto al rimborso dell'imposta preventiva si estingue se l'istanza di rimborso non è presentata nei 3 anni successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile. Eventuali proroghe del termine utile per la presentazione della dichiarazione d'imposta non sospendono il termine di prescrizione del diritto al rimborso dell'imposta preventiva.

Valutazione dei titoli

Il valore fiscale dei titoli e degli investimenti di capitali è determinato sulla base del loro valore venale che è calcolato come segue:

- per i titoli quotati in borse svizzere fa stato il corso ufficiale alla fine del 2011 (corso di fine anno). Questo dato può essere rilevato dalla documentazione bancaria oppure dal listino dei corsi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (consultabile nel sito www.ti.ch/fisco).
- il valore venale dei titoli non quotati è determinato a cura dell'autorità fiscale sulla base della Circolare no. 28 (Instruction concernant l'estimation des titres non cotés en vue de l'impôt sur la fortune) della Conferenza fiscale svizzera. La stessa è leggibile al sito www.steuerkonferenz.ch/ff/circulaires.htm.

Il listino dei corsi dei titoli quotati in borsa può essere consultato nel sito www.ti.ch/fisco

- c) la conversione in franchi svizzeri di monete in valuta straniera avviene secondo il corso delle divise rilevabile dal listino dei corsi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni;
- d) per la valutazione dei diritti e crediti litigiosi o di dubbia esigibilità si tiene conto della perdita probabile.

Dichiarazione dei redditi

Per la dichiarazione dei redditi da titoli e capitali sono da considerare le seguenti indicazioni:

- a) occorre chiedere preventivamente alla propria banca la necessaria documentazione da allegare. I depositi bancari (conti risparmio, deposito, investimento, ecc) i cui redditi sono soggetti a imposta preventiva sono da dichiarare alla pagina A dell'Elenco titoli. Quelli esenti da imposta preventiva sono da dichiarare alla pagina B.
- b) gli interessi su **depositi di garanzia per affitti** sono da dichiarare a cura dell'affittuario (inquilino) ai fini di un corretto rimborso dell'imposta preventiva;
- c) le **quote di partecipazione ai fondi di rinnovamento delle proprietà per piani** sono da dichiarare nel foglio B poiché il rimborso dell'imposta preventiva deve essere chiesto dall'Amministrazione del condominio presentando, direttamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Eigerstrasse 65, 3003 Berna, l'apposito modulo 25. I singoli condomini devono tuttavia esporre nella loro dichiarazione d'imposta personale la loro quota di partecipazione al patrimonio e di reddito ai fini dell'imposta sul reddito e sulla sostanza;
- d) sono imponibili e quindi da dichiarare anche **interessi parziali** (interessi in caso di rinuncia, rimborso, scadenza o conversione di un titolo o di una pretesa oppure di estinzione di un libretto di risparmio);
- e) **vincite in denaro** che superano 50.- franchi a lotterie svizzere o a manifestazioni analoghe (lotto a numeri, sport-toto, ecc.) sono soggette all'imposta preventiva. L'importo della vincita è tuttavia da dichiarare alla cifra 7.2 della dichiarazione d'imposta (vedi anche pag. 19 delle Istruzioni). Nell'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali il contribuente deve pertanto limitarsi a completare l'apposita rubrica di pagina 1. L'attestazione della vincita è inoltre da allegare, in originale, alla dichiarazione d'imposta. Le **vincite in contanti a lotterie straniere**, come pure le **vincite di premi in natura** costituiscono reddito imponibile. Esse non sono tuttavia da esporre nell'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali, ma alla cifra 7.2 della dichiarazione d'imposta. I premi in natura, nella misura in cui non sono soluti in denaro, sono valutati al loro valore di vendita (e anch'essi da dichiarare alla cifra 7.2 della dichiarazione d'imposta);
- f) sono da elencare nella rubrica A i dividendi soggetti ad imposta preventiva, scaduti nell'anno 2011, derivanti da titoli o da partecipazioni non qualificate (che non raggiungono il 10% del capitale azionario); quelli non soggetti all'imposta preventiva sono da iscrivere nella pagina B.

I redditi da partecipazioni qualificate, ossia quelle (che raggiungono almeno il 10% del capitale azionario) sono da dichiarare attraverso gli appositi Moduli 8 e 8.1. Gli stessi non sono stati trasmessi a tutti i contribuenti in quanto interessano solo una parte di essi. In caso di necessità devono essere scaricati dal sito www.ti.ch/fisco o sono da richiedere direttamente all'Ufficio di tassazione del vostro circondario.

Il Modulo 8 permette di elencare le partecipazioni qualificate nella sostanza privata del contribuente mentre il Modulo 8.1 permette la dichiarazione delle partecipazioni di carattere aziendale.

Per la compilazione di questi moduli sono disponibili in forma elettronica le relative istruzioni.

*La dichiarazione dei redditi da titoli serve, da un lato, alla corretta tassazione dei redditi e, dall'altro, al calcolo del rimborso dell'imposta preventiva, risp. della trattenuta alla fonte estera. Nei fogli A e B del modulo 2 sono da dichiarare i **redditi lordi dell'anno 2011**.*

In relazione agli elementi della sostanza alienati, rimborsati o convertiti prima del 31 dicembre 2011 è da dichiarare unicamente il reddito conseguito nel 2011.

Le vincite sono da iscrivere nell'apposita rubrica di pagina 1 dell'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali. L'importo della vincita è tuttavia da dichiarare alla cifra 7.2 della dichiarazione d'imposta (modulo 1).

- g) in relazione alle **obbligazioni a interesse globale** e ai **zero-bonds** come pure per altri **derivati finanziari** è da dichiarare il totale degli interessi alla loro scadenza oppure l'interesse al momento della loro vendita;
- h) sono considerati redditi da **fondi di investimento** sia quelli versati al contribuente, sia quelli accreditati in aumento del fondo medesimo (produrre attestazione del fondo);
- i) i redditi da **assicurazioni riscattabili di capitali con premio unico** sono imponibili nella misura in cui queste assicurazioni di capitali non servono alla previdenza (pag. 34 delle Istruzioni). In quest'ultimo caso il relativo contratto di assicurazione è da allegare alla dichiarazione d'imposta;

I beni, acquisiti nel corso del 2011 per eredità, o donazione, sono da contrassegnare, nella colonna 1, con l'abbreviazione "E" per le eredità o successioni oppure con l'abbreviazione "D" per le donazioni. Nella colonna 4 è da indicare anche la data della relativa devoluzione.

Eredità e donazioni

Nell'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali sono da riportare i redditi effettivamente conseguiti dopo la devoluzione. Questi redditi sono determinanti ai fini di un corretto calcolo dell'imposta preventiva o del computo di un'eventuale trattenuta alla fonte estera.

Nel **Foglio A** (pagina 2) sono da dichiarare i beni il cui **reddito è assoggettato all'imposta preventiva: esempio**

Per evitare inutili domande di informazione consigliamo di indicare i titoli e i crediti nella medesima sequenza del precedente Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali.

Se si tratta di un bene patrimoniale della sostanza privata o aziendale o di un bene goduto in usufrutto oppure di un titolo ricevuto in eredità, rispettivamente in donazione occorre specificare la rispettiva abbreviazione (P, S, U, E o D) nella **colonna 1**.

Le obbligazioni sono da designare esattamente **indicandone** anche la data di emissione e di scadenza. Per i titoli **non quotati** occorre in ogni caso indicare anche la sede della società.

A

Raccomandiamo di seguire la stessa elencazione del precedente Elenco titoli.

Beni soggetti all'imposta preventiva

Beni patrimoniali i cui redditi sono stati assoggettati al 35% di trattenuta dell'imposta preventiva:

- Conti di risparmio, di deposito, d'investimento; conti salario, conti correnti, conti vincolati, conto corrente postale
- Azioni, obbligazioni, quote di sagli, di cooperative, fondi d'investimento, titoli di ogni genere emessi da debitori svizzeri
- Partecipazioni non qualificate

Partecipazioni qualificate (quelle che raggiungono il 10% del capitale azionario) sono da indicare nel Modulo 8 se appartenenti alla sostanza privata o nel Modulo 8.1 se appartenenti alla sostanza aziendale.

I moduli sono scaricabili dal sito www.ti.ch/fisco.

Per i redditi soggetti a trattenuta d'imposta preventiva deve essere allegata la documentazione giustificativa.

*	Valore nominale/ numero al 31.12.2011	No. conto No. valore	Denominazione dei beni patrimoniali	Valore imponibile della sostanza al 31 dicembre 2011		Reddito lordo (senza alcuna deduzione)	
				in % o per titolo	Totale in franchi	2011 Fr.	Cts.
1	2	3	4	5	6	7	
	5		Conto corrente postale			4'850	60.
55		428M722-3	Conto privato Banca X, TI		12'475	245	65
		725M882	Conto premi Compagnia di assicurazioni Y		4'250	150	40
		8882PX23	Conto Euro Banca Z.		3'625	70	25
		77.324PA	Conto garanzia affitto Banca C		2'480	55	65
U		55.782.28	Conto risparmio, Banca E, titolare XY Bellinzona		8'480	320	45
	10'000	37925	Prestito obbligazionario CS, Zurigo 6 3/4%, emissione 2000 scadenza 03.05.2011			0	675
	10'000	142128	Obbligazioni STT, Arbon 3 1/4%, emissione 2001, scadenza 01.06.2012	97	9'700	325	--
E	50	745125	5% capitale XY SA, Berna, eredità il 07.06.2011 (1)	208	10'400	500	--
P	20	2278409	Azioni Banca Cantonale TI	195	3'900	160	--
D	1'000	1407503	8% Azioni AC SA, Zurigo, donazione il 01.01.2011 (1)	350	350'000	5'500	--
	5'000	15870	Obbligazioni Argovia 6,75%, emissione 2000 scadenza 22.08.2011 vendita 30.01.2011				
	5'000	15761	Prestito Confederazione 6,75%, emissione 2000 scadenza 11.07.2012, acquisto 20.07.2011	102.68	5'134	--	
			(1) vedi documentazione allegata e indicazione a pagina 1				

Riporto da fogli aggiuntivi

Totale A, Valore fiscale / Reddito lordo

415'295 8'062.95

Attenzione

I totali A sono da riportare a pagina C!

Nel **Foglio C** sono da riportare i dati necessari al recupero dell'imposta preventiva e quelli da riportare nella dichiarazione d'imposta relativi al reddito e alla sostanza mobiliare: esempio



Domanda di computo e riassunto dei beni imponibili

1. Richiesta di rimborso dell'imposta preventiva

1.1. Reddito lordo dei beni soggetti a imposta preventiva (pagina A, totale A)	8'062.95
1.2. Reddito lordo da capitali di comunioni ereditarie, indivisioni e comproprietà	— .—
1.3. Riporto da Modulo 8, totale A, rubrica A	— .—
1.4. Riporto da Modulo 8.1, totale A, rubrica A	— .—
1.5. Reddito complessivo soggetto a imposta preventiva	8'062.95
1.6. Diritto al recupero dell'imposta preventiva: 35% del totale 1.5. (da riportare a pagina 1 in basso della dichiarazione d'imposta)	544.80

2. Reddito lordo da titoli e altri collocamenti di capitale

2.1. Reddito lordo dei beni soggetti a imposta preventiva (pagina A, totale A)	8'062.95
2.2. Reddito lordo dei beni non soggetti a imposta preventiva (pagina B, totale B)	6'217.00
2.3. Riporto da Modulo 8 (totale D)	
2.4. Dedurre i redditi di capitali aziendali a conto economico dichiarati a pagina A e B	—
2.5. Totale da riportare nella dichiarazione d'imposta (pagina 2, punto 4.1.)	14'279.95

Il reddito delle partecipazioni qualificate nella sostanza aziendale (Modulo 8.1) non è da dichiarare quale elemento di reddito della sostanza mobiliare. Il reddito aziendale (punto 6.4. del Modulo 8.1) deve essere dichiarato al punto 2 della dichiarazione d'imposta.

3. Sostanza da titoli e altri collocamenti di capitale

3.1. Sostanza: beni soggetti a imposta preventiva (pagina A, totale A)	415'294.00
3.2. Sostanza: beni non soggetti a imposta preventiva (pagina B, totale B)	266'830.00
3.3. Riporto da Modulo 8 (totale C)	
3.4. Dedurre i capitali aziendali a bilancio dichiarati a pag. A e B	
3.5. Totale da riportare nella dichiarazione d'imposta (pagina 4, punto 26.1.)	682'124.00

Questo Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali è parte integrante della dichiarazione d'imposta. Con la firma della dichiarazione d'imposta il contribuente conferma pertanto che anche i dati di questo modulo sono completi e conformi al vero e che in particolare dai redditi dichiarati nella rubrica A è stata trattenuta l'imposta preventiva del 35%.

Se l'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali non è presentato con la dichiarazione d'imposta, ma separatamente quale domanda di rimborso dell'imposta preventiva, occorre firmarlo qui di seguito:

Titoli esteri

Per i titoli esteri valgono di principio le medesime regole di tassazione applicate in relazione alla sostanza e al reddito da titoli svizzeri.

Il reddito determinante per l'imposizione dei titoli esteri è quello riferito al loro reddito lordo prima della deduzione dell'imposta alla fonte estera e delle commissioni. Il reddito lordo da dichiarare è quello convertito in franchi svizzeri. Per i titoli quotati in borsa fa stato il listino dei corsi (consultabile in www.ti.ch/fisco); per quelli non quotati occorre riferirsi al relativo documento bancario. I conteggi della banca sono da allegare alla dichiarazione d'imposta.

Le imposte alla fonte trattenute all'estero possono essere oggetto di una domanda di rimborso nella misura in cui, tra lo stato estero interessato (quello nel quale sono stati investiti i capitali) e la Svizzera, esiste un accordo di doppia imposizione.

Le domande di rimborso sono da presentare, con la certificazione della competente autorità fiscale cantonale, nei termini stabiliti da ogni singolo stato. Sono, a questo riguardo, previsti appositi moduli da richiedere agli Uffici circondariali di tassazione.

Tutti i necessari moduli possono essere richiesti agli Uffici circondariali di tassazione.

Per far valere il diritto al **rimborso della trattenuta supplementare d'imposta USA** dedotta dal reddito di titoli americani occorre compilare il **"Foglio complementare USA"** (R-US 164) riportandone il totale nel Foglio B dell'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali. Il Foglio complementare USA è da allegare alla dichiarazione d'imposta.

Il **computo globale d'imposta** è possibile richiederlo, presentando l'apposito modulo **"DA-1"**, in relazione a dividendi e interessi che provengono dai seguenti Stati:

Africa del Sud	Ghana	Paesi Bassi
Albania	Giamaica	Pakistan
Algeria	Giappone	Polonia
Argentina	Gran Bretagna	Portogallo
Armenia	Grecia	Qatar
Australia	India	Repubblica Ceca
Austria	Indonesia	Romania
Azerbaijan	Iran	Russia
Bangladesh	Islanda	Serbia
Belgio	Israele	Singapore
Bielorussia	Italia	Slovacchia
Bulgaria	Kazakistan	Slovenia
Canada	Kirghizistan	Spagna
Cile	Kuwait	Sri Lanka
Cina	Lettonia	Stati Uniti
Corea del Sud	Lituania	Svezia
Costa d'Avorio	Lussemburgo	Tailandia
Croazia	Macedonia	Trinidad e Tobago
Danimarca	Malesia	Tunisia
Ecuador	Marocco	Ucraina
Egitto	Messico	Ungheria
Estonia	Moldavia	Uzbekistan
Filippine	Mongolia	Venezuela
Finlandia	Montenegro	Vietnam
Francia	Norvegia	
Germania	Nuova Zelanda	

Il totale del modulo DA-1 è da riportare nel Foglio B dell'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali. Il modulo DA-1 è poi da allegare alla dichiarazione d'imposta.

Tutti i **redditi per i quali gli Stati contraenti sopra menzionati prevedono lo sgravio totale** sono invece da iscrivere direttamente nell'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali senza farli figurare nel modulo DA-1.

Per i **diritti di licenza** provenienti dai seguenti Stati: Albania, Algeria, Armenia, Australia, Azerbaijan, Bangladesh, Bielorussia, Canada, Cile, Cina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Ecuador, Egitto, Estonia, Filippine, Francia, Ghana, Giamaica, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Iran, Israele, Italia, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Lituania, Malesia, Marocco, Messico, Montenegro, Nuova Zelanda, Pakistan, Portogallo, Repubblica Ceca, Serbia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Tailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan, Venezuela e Vietnam occorre compilare il modulo **DA-3**. Il reddito lordo è da esporre direttamente nella dichiarazione d'imposta (alla cifra 7.1).

Disposizioni penali

Le disposizioni penali dell'ordinamento tributario cantonale e federale (LT e LIFD) comprendono le violazioni degli obblighi procedurali, la sottrazione, il tentativo di sottrazione d'imposta, la frode fiscale e i reati di partecipazione (istigazione, complicità e concorso) alla sottrazione.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione d'imposta si procede, previa diffida e oltre alla multa, ad una tassazione d'ufficio.

Rendiamo in particolare attenti che:

- a) i contribuenti che **non presentano la dichiarazione d'imposta con i relativi allegati** entro il termine assegnato o quello prorogato sono, previa diffida, puniti con una **multa fino a 1'000.- franchi** (in casi gravi o di recidiva fino a **10'000.- franchi**). La medesima regola vale anche per l'ulteriore documentazione che dovesse essere chiesta dall'autorità fiscale;
- b) i contribuenti che intenzionalmente o per negligenza fanno in modo che **una tassazione sia incompleta** (per esempio elementi di reddito o sostanza in Svizzera o all'estero non dichiarati) commettono una **sottrazione d'imposta** (tentativo, se la tassazione non è ancora cresciuta in giudicato) e sono passibili di una **multa** che, di regola, equivale all'imposta sottratta, ma che in casi gravi può essere aumentata fino al **triplo** dell'imposta sottratta. In questi casi si procede pure al **ricupero delle imposte sottratte** (compresi i relativi interessi) negli ultimi **dieci anni**;
- c) i contribuenti che per commettere una sottrazione d'imposta fanno uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti (bilanci, conti economici, libri contabili, certificati di salario, e altre attestazioni di terzi) commettono una **frode fiscale**. La frode fiscale è un delitto fiscale che è punito con la **detenzione fino a tre anni** o con una **multa fino a 30'000 franchi**. Restano riservate le multe per sottrazione d'imposta e il ricupero delle imposte sottratte con i relativi interessi;
- d) chiunque, intenzionalmente, istiga o aiuta i contribuenti a commettere una sottrazione d'imposta oppure come rappresentante del contribuente, la attua o vi partecipa, è punito con la multa indipendentemente dalla punibilità del contribuente ed è ritenuto **solidalmente responsabile** per il pagamento delle imposte sottratte. La **multa** prevista per i reati di partecipazione (istigazione, complicità e concorso) è di **10'000 franchi** al massimo (in casi gravi o di recidiva fino a **50'000 franchi**).

Autodenuncia

Dal 1. gennaio 2010 nel caso in cui il contribuente denunci spontaneamente per la prima volta elementi di reddito o di sostanza non precedentemente tassati, non sono applicate penalità (autodenuncia esente da pena) a condizione che:

- la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
- il contribuente aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare l'ammontare dell'imposta sottratta e si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.

Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell'imposta sottratta, sempre che siano adempiute le condizioni di cui sopra.

Se l'autodenuncia avviene nell'ambito della dichiarazione d'imposta gli elementi oggetto di questa denuncia devono essere chiaramente identificati nella dichiarazione d'imposta e nei relativi allegati (ad esempio aggiungendo, alla relativa cifra, l'osservazione: "autodenuncia finora non tassata") oppure in un allegato separato da inviare all'Ufficio di tassazione unitamente ai moduli della dichiarazione fiscale.

Imposta federale diretta

La dichiarazione d'imposta 2011 serve anche per la tassazione dell'imposta federale diretta 2011, tuttavia limitatamente all'imposta sul reddito poiché la sostanza non è oggetto di imposizione a livello federale.

Poiché nella dichiarazione d'imposta (in particolare per le deduzioni) si chiede al contribuente di esporre i dati unicamente in relazione all'imposta cantonale, gli adattamenti che si rendono necessari per le deduzioni e le altre particolarità dell'imposta federale diretta sono operati automaticamente a cura dell'autorità di tassazione.

Per permettere al contribuente di controllare la decisione di tassazione dell'imposta federale diretta la tabella a pagina 46 delle Istruzioni indica le deduzioni ammesse per l'imposta cantonale e per quella federale diretta. Essa permette pure di calcolare la prevedibile imposta federale diretta. Per questo calcolo il contribuente deve aggiungere, dal totale dei redditi (cifra 9 della dichiarazione d'imposta) l'importo di eventuali vincite e poi sottrarre le deduzioni ammesse federalmente. Dal reddito ottenuto con questo calcolo è possibile determinare l'imposta federale diretta utilizzando la tabella di calcolo a pagina 49 delle Istruzioni.

Il confronto tra le deduzioni ammesse per l'imposta cantonale e quelle per l'imposta federale diretta risulta dalla tabella di pagina 46 delle Istruzioni. Sulla base di questa tabella è possibile calcolare il prevedibile reddito imponibile complessivo che fa stato ai fini dell'imposta federale diretta.

Riscossione delle imposte

La riscossione dell'imposta cantonale e di quella federale diretta avviene a cura dell'Ufficio esazione e condoni. L'imposta comunale è invece riscossa direttamente dal Comune interessato. Nel sistema di tassazione annuale postnumerando le imposte per l'anno in corso possono essere calcolate solo provvisoriamente. Il calcolo definitivo dell'imposta è eseguito sulla base della dichiarazione d'imposta che è presentata all'inizio dell'anno successivo a quello oggetto di tassazione.

A partire dall'anno 2012 diventano definitive le imposte per l'anno 2011 (che si basano sulla dichiarazione d'imposta 2011) e sono emesse le richieste di acconto per le imposte 2012.

Imposta cantonale 2011

L'imposta cantonale 2011 è stata oggetto di una richiesta di acconto di regola calcolata sulla base dell'ultima notifica di tassazione.

Il Decreto esecutivo del 21 dicembre 2010 concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2011 stabiliva, per le rate di acconto, le seguenti scadenze:

il 1° maggio 2011	per la I° rata di acconto
il 1° luglio 2011	per la II° rata di acconto
il 1° settembre 2011	per la III° rata di acconto

Con la IV° rata è chiesto il conguaglio dell'imposta dovuta conformemente alla tassazione. Essa scade alla data di intimazione del conteggio che sarà emesso a partire dal 2011 dopo la decisione di tassazione riferita alla dichiarazione d'imposta 2011.

I nuovi contribuenti non ricevono le richieste di acconto. Chi volesse effettuare versamenti può rivolgersi all'Ufficio esazione e condoni a Bellinzona.

Eventuali richieste di rateazione o di dilazione dei termini di pagamento dell'imposta cantonale sono da rivolgere allo stesso Ufficio esazione e condoni a Bellinzona.

Il mancato pagamento delle rate di acconto comporta l'addebito di un interesse di ritardo al tasso del 2.5%. I pagamenti anticipati rispetto alle scadenze sono remunerati al 1%, mentre le eccedenze d'imposta rimborsate e l'accredito dell'imposta preventiva sono remunerati al 2.5%. Questi tassi di interesse sono validi per l'anno 2011.

Interessi di ritardo o remunerativi fino ad un importo di Fr. 20.- non sono conteggiati.

Per eventuali domande particolari nell'ambito della riscossione dell'imposta cantonale e di quella federale diretta il contribuente può rivolgersi all'Ufficio esazione e condoni a Bellinzona.

Eventuali richieste di rateazione o di dilazione dei termini di pagamento dell'imposta federale diretta sono da rivolgere allo stesso Ufficio esazione e condoni a Bellinzona.

Per i **nuovi contribuenti** (quelli che compilano per la prima volta la dichiarazione d'imposta) non è stata tuttavia prevista un'emissione automatica delle richieste di acconto. Essi ricevono pertanto la polizza di versamento per l'intera imposta 2011 dopo la decisione di tassazione. Questa circostanza può causare loro la situazione di dover pagare, nel termine di 30 giorni, importi che (a seconda del reddito e della sostanza imponibili) potrebbero anche essere rilevanti. È d'altra parte la situazione che può presentarsi anche ai contribuenti che, pur avendo ricevuto le richieste di acconto, non provvedono al loro regolare pagamento.

Per prevenire queste situazioni - ed evitare al contribuente l'aggravio degli interessi di ritardo - si raccomanda di **pagare regolarmente le rate di acconto**. I nuovi contribuenti potranno invece indirizzare all'Ufficio esazione e condoni a Bellinzona una **richiesta di pagamento volontario** indicando, oltre ai loro dati personali, anche l'importo del reddito e della sostanza prevedibili nell'anno d'imposta in relazione al quale si intende effettuare il pagamento. A questi nuovi contribuenti l'Ufficio esazione e condoni farà pervenire le polizze di versamento per i pagamenti calcolati sui fattori da loro indicati.

Su tutti i pagamenti anticipati rispetto alle scadenze, compresi quelli liberi (o volontari), come pure sul rimborso delle somme d'imposta riscosse in eccedenza è riconosciuto un **interesse remunerativo** ai tassi stabiliti dal Consiglio di Stato.

Se l'ammontare dell'imposta o delle singole rate di acconto non è invece pagato entro i 30 giorni successivi alla loro scadenza, è prelevato un **interesse di ritardo**.

Eventuali procedure di **reclamo o di ricorso non sospendono l'obbligo del pagamento dell'imposta o delle richieste di acconto**. Gli interessi di ritardo sono pertanto conteggiati anche in caso di reclamo o di ricorso contro la decisione di tassazione. Per evitare l'aggravio degli interessi di ritardo e l'accumularsi di eccessivi arretrati si consiglia quindi di pagare gli acconti richiesti anche in caso di reclamo o ricorso.

Le **eccedenze di imposta** (tenuto conto dei relativi interessi) sono rimborsate al contribuente previa compensazione con eventuali arretrati oppure computate sugli acconti o sull'imposta del periodo successivo, se già emessi. Il relativo conteggio è comunque trasmesso al contribuente interessato.

La restituzione delle eccedenze o il pagamento di eventuali interessi remunerativi avviene direttamente sul conto postale o bancario del contribuente (quando il conto è conosciuto) oppure tramite assegno postale previa deduzione delle spese. Gli importi che non eccedono i 200.- franchi sono direttamente accreditati sulla partita fiscale del contribuente. Nuove relazioni bancarie e postali o modifiche di quelle precedentemente comunicate devono essere segnalate, a cura del contribuente, all'Ufficio esazione e condoni.

Imposta federale diretta 2011

L'imposta federale diretta 2011 scade il 1° marzo 2012 conformemente alle disposizioni del Dipartimento federale delle finanze.

Il calcolo provvisorio dell'imposta federale diretta 2011 è emesso, a cura dell'Ufficio esazione e condoni, entro il mese di febbraio 2012. Il contribuente riceverà in seguito il calcolo definitivo, con la polizza per il versamento dell'eventuale conguaglio, dopo l'emissione della decisione di tassazione.

Anche in relazione all'imposta federale diretta è accordato un **interesse remunerativo** (nel 2011 del 1%, sui pagamenti anticipati, rispettivamente del 3,5% sul rimborso delle eccedenze d'imposta) ed è addebitato un **interesse di ritardo** (nel 2011 del 3,5%) sui versamenti che non rispettano la scadenza e il termine di pagamento.

Per il resto, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di pagamento dell'imposta (che, analogamente all'imposta cantonale, sussiste anche in caso di reclamo o ricorso contro la decisione di tassazione), fanno stato le regole e le raccomandazioni valide per l'imposta cantonale.

Imposta comunale 2011

L'imposta comunale 2011 (compresa quella personale e immobiliare) è prelevata dal Comune interessato. Nel nuovo sistema di tassazione annuale postnumerando si tratta del Comune di domicilio del contribuente al 31 dicembre 2011 (o alla fine dell'assoggettamento) e del Comune di situazione di un elemento imponibile per appartenenza economica (stabilimento di impresa, immobile, ecc.).

L'imposta comunale è calcolata applicando il moltiplicatore all'imposta cantonale base. L'imposta è poi generalmente prelevata in rate di acconto. Il numero delle rate di acconto e la loro relativa scadenza è stabilita dal singolo Municipio interessato.

Per il resto, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di pagamento dell'imposta (che sussiste anche in caso di reclamo o ricorso contro la decisione di tassazione) e gli interessi, fanno stato le regole e le raccomandazioni valide per l'imposta cantonale.

Eventuali richieste di rateazione o di dilazione dei termini di pagamento dell'imposta comunale sono da rivolgere al Municipio del singolo Comune interessato.

La tabella nella pagina seguente mostra il confronto tra le deduzioni ammesse per l'imposta cantonale e per l'imposta federale diretta. Poiché, nella dichiarazione d'imposta, il contribuente deve esporre soltanto le deduzioni cantonali (ai fini dell'imposta federale diretta i necessari adeguamenti sono infatti eseguiti automaticamente dall'Ufficio di tassazione), questa tabella permette ai contribuenti, che lo volessero, di calcolare la loro presumibile imposta federale diretta.

Per questo calcolo occorre aggiungere, dal totale dei redditi (cifra 9 della dichiarazione d'imposta) l'importo di eventuali vincite e sottrarre le deduzioni valide per l'imposta federale diretta. Sulla base del reddito imponibile complessivo che ne risulta è poi possibile calcolare la presumibile imposta federale diretta applicando la tabella di pagina 49 delle Istruzioni.

La tabella permette inoltre al contribuente di meglio controllare la propria decisione di tassazione, in particolare quella riguardante l'imposta federale diretta.



Tabella di confronto delle deduzioni per l'imposta cantonale e per l'imposta federale diretta

		Imposta cantonale	Imposta federale
10	Spese professionali dei dipendenti		
Spese trasporto:	uso mezzo pubblico	effettive	effettive
	uso moto	fr.0.40/km	fr.0.40/km
	uso auto fino a 15'000 km	fr.0.70/km	fr.0.70/km
	uso auto oltre i 15'000 km	fr.0.65/km	fr.0.65/km
	uso bicicletta, ciclomotore, motoleggera	max. 700	max. 700
Doppia economia domestica:	1 pasto = fr. 15/giorno	max. 3'200	max. 3'200
	con mensa/contr. datore di lavoro: 1 pasto = fr. 7.50/giorno	max. 1'600	max. 1'600
	lavori a turni	max. 3'200	max. 3'200
Rientro settimanale al domicilio:	alloggio	costo 1 camera	costo 1 camera
	2 pasti = fr. 30/giorno	max. 6'400	max. 6'400
	con mensa/contr. datore di lavoro: 2 pasti = fr. 22.50/giorno	max. 4'800	max. 4'800
Altre spese professionali	in generale	2'500 o effettive	3% stip.netto min.2'000 max.4'000
	lavoro inferiore al 50% o per meno di 6 mesi all'anno	1'250 o effettive	3% stip.netto min.2'000 max.4'000
	Spese di perfezionamento e riqualificazione professionale	effettive	effettive
	Spese per attività accessoria dipendente	800 o effettive	20% stip.netto min.800 max.2'400
11	Contributi di legge		
	AVS/AI/IPG/AD	effettivi	effettivi
	Assicurazione obbligatoria infortuni non professionali	effettivi	effettivi
	Previdenza professionale (2° pilastro), compresi riscatti di anni di assicurazione (art.79a LPP)	effettivi	effettivi
12	Contributi alla previdenza individuale vincolata (3° Pilastro A)		
	Senza 2° pilastro	20% max. 33'408	20% max. 33'408
	Con 2° pilastro	6'682	6'682
13	Oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio		
Per coniugati	in generale	max. 10'300	max. 3'500
	in assenza di contributi al 2° e 3° pilastro A	max. 14'600	max. 5'250
Per altri contribuenti	in generale	max. 5'200	max. 1'700
	in assenza di contributi al 2° e 3° pilastro A	max. 7'300	max. 2'550
	Per ogni figlio/persona bisognosa a carico	—	+ max. 700
14	Sostanza immobiliare e mobiliare		
	Spese di gestione e manutenzione di immobili	15-25% o effettive	10-20% o effettive
	Spese di amministrazione dei titoli/effettive / 3 per mille	effettive	
	Interessi passivi privati	max. come reddito sostanza + fr.50'000	max. come reddito sostanza + fr.50'000
	Interessi passivi aziendali	effettivi	effettivi
	Deduzioni da comunioni ereditarie, indivisioni e comproprietà	quota parte oneri	quota parte oneri
15	Alimenti, oneri permanenti e rendite vitalizie		
	Alimenti versati al coniuge divorziato o separato	effettivi	effettivi
	Alimenti per i figli minorenni	effettivi	effettivi
	Oneri permanenti	effettivi	effettivi
	Rendite vitalizie pagate dal contribuente	40% del pagato	40% del pagato
16	Altre deduzioni		
	Dal reddito dell'attività lucrativa dei coniugi	max. 7'600	50% minore dei redditi min. 8'100 max. 13'200
	Dal reddito dei coniugi		2'600
	Sulle rendite vitalizie ricevute	60%	60%
	Deduzione cure prestate da terzi a figli di età inferiore ai 14 anni		max. 10'000
21	Deduzioni supplementari		
	Spese per malattia e infortunio	effettive, con franchigia del 5% del reddito netto intermedio	effettive, con franchigia del 5% del reddito netto intermedio
	Spese per disabilità	effettive a carico del contribuente	effettive a carico del contribuente
	Liberalità a enti di pubblica utilità e a partiti politici	max. 10% del reddito netto intermedio	max. 20% del reddito netto intermedio + 10'000 per part. pol.
22	Deduzioni sociali, situazione al 31.12.2011 (o a fine assoggettamento)		
	Deduzione per ogni figlio a carico	10'900	6'400
	Deduzione per ogni figlio agli studida 1'200 a 13'200		
	Deduzione per ogni persona bisognosa a carico (per IC solo se residente in Svizzera)	da 5'600 a 10'900	6'400
24	Quota esente per beneficiari AVS-AI	vedi Istruzioni pag. 29	—

Tabella per il calcolo dell'imposta cantonale sul reddito 2011

Reddito imponibile ¹	Persone sole imp. x 1 anno x 100.-	Coniugati ² imp. x 1 anno x 100.-	Reddito imponibile ¹	Persone sole imp. x 1 anno x 100.-	Coniugati ² imp. x 1 anno x 100.-
11.800	19,60		65.000	4.902,35	2.912,55
12.000	30,25		66.000	5.022,35	3.015,40
13.000	83,45		67.000	5.142,35	3.118,30
14.000	136,65		68.000	5.262,35	3.221,15
15.000	189,85		68.900	5.370,35	3.313,75
16.000	243,10		69.000	5.382,15	3.324,00
16.400	264,35		70.000	5.500,10	3.426,90
17.000	300,65		71.000	5.618,00	3.529,75
18.000	361,15		72.000	5.735,95	3.632,65
19.000	421,65		73.000	5.853,90	3.735,50
19.300	439,80		73.100	5.865,70	3.745,80
19.700	464,00		74.000	5.971,85	3.838,35
20.000	475,95		75.000	6.089,80	3.941,25
21.000	515,85		75.400	6.136,95	3.982,40
22.000	555,75		76.000	6.207,70	4.049,95
23.000	595,65		77.000	6.325,65	4.162,60
23.400	611,65		78.000	6.443,60	4.275,20
24.000	635,55		79.000	6.561,55	4.387,85
24.600	659,50		80.000	6.679,50	4.500,45
25.000	690,00		81.000	6.797,40	4.613,05
26.000	766,25		82.000	6.915,35	4.725,70
26.600	812,00		83.000	7.033,30	4.838,30
27.000	842,50		84.000	7.151,25	4.950,95
28.000	918,80		85.000	7.269,20	5.063,55
28.500	956,90		85.400	7.316,35	5.108,60
29.000	1.005,00		86.000	7.387,10	5.185,75
30.000	1.101,20		86.400	7.434,30	5.237,20
31.000	1.197,45		87.000	7.510,40	5.314,35
31.300	1.226,30		88.000	7.637,20	5.442,95
32.000	1.293,65		89.000	7.764,00	5.571,50
33.000	1.389,85		90.000	7.890,80	5.700,10
34.000	1.486,05		91.000	8.017,65	5.828,70
35.000	1.582,25		92.000	8.144,45	5.957,30
36.000	1.678,50		93.000	8.271,25	6.085,90
37.000	1.774,70		94.000	8.398,05	6.214,45
37.600	1.832,40		95.000	8.524,85	6.343,05
38.000	1.874,60		96.000	8.651,70	6.471,65
39.000	1.980,15		97.000	8.778,50	6.600,25
40.000	2.085,65		98.000	8.905,30	6.728,85
41.000	2.191,20		99.000	9.032,10	6.857,40
42.000	2.296,75		100.000	9.158,90	6.986,00
43.000	2.402,25		107.600	10.122,65	7.963,30
44.000	2.507,80		110.000	10.441,90	8.271,90
45.000	2.613,30		115.900	11.226,70	9.030,60
45.200	2.634,45		120.000	11.772,10	9.532,35
46.000	2.718,85		130.000	13.102,30	10.756,15
47.000	2.824,40		133.200	13.527,95	11.147,75
48.000	2.929,90		140.000	14.432,50	12.040,25
49.000	3.035,45		150.000	15.762,70	13.352,75
49.700	3.109,30		160.000	17.092,90	14.665,25
50.000	3.142,80		170.000	18.423,10	15.977,75
51.000	3.254,55		173.100	18.835,45	16.384,65
52.000	3.366,30		180.000	19.753,30	17.351,40
53.000	3.478,05		190.000	21.083,50	18.752,50
54.000	3.589,80		200.000	22.413,70	20.153,60
54.900	3.690,35		215.200	24.435,60	22.283,30
55.000	3.702,35		287.100	34.701,50	32.740,45
56.000	3.822,35		300.000	36.543,35	34.662,30
57.000	3.942,35		359.700	45.067,30	43.556,40
57.200	3.966,35		400.000	51.142,95	49.560,30
58.000	4.062,35		500.000	66.218,95	64.458,30
59.000	4.182,35		600.000	81.294,95	79.356,30
60.000	4.302,35		700.000	96.370,95	94.254,30
61.000	4.422,35		719.500	99.310,75	97.159,40
62.000	4.542,35		800.000	111.446,95	109.295,60
63.000	4.662,35		900.000	126.522,95	124.371,60
64.000	4.782,35		1.000.000	141.598,95	139.447,60

per calcolare l'imposta comunale applicare il moltiplicatore all'imposta cantonale

¹ Le frazioni inferiori a 100 Fr. di reddito non sono computate.

² La tariffa dei coniugati vale anche per le famiglie monoparentali.

Tabella per il calcolo dell'imposta cantonale sulla sostanza 2011

Sostanza imponibile ¹	imp. x 1 anno	x 1'000.-	Sostanza imponibile ¹	imp. x 1 anno	x 1'000.-
200.000	200,00	2,00	840.000	1.830,00	3,00
210.000	220,00		850.000	1.860,00	
220.000	240,00		860.000	1.890,00	
230.000	260,00		870.000	1.920,00	
240.000	280,00		880.000	1.950,00	
250.000	300,00		890.000	1.980,00	
260.000	320,00		900.000	2.010,00	
270.000	340,00		910.000	2.040,00	
280.000	360,00		920.000	2.070,00	
290.000	385,00		930.000	2.100,00	
300.000	410,00	940.000	2.130,00		
310.000	435,00	950.000	2.160,00		
320.000	460,00	960.000	2.190,00		
330.000	485,00	970.000	2.220,00		
340.000	510,00	980.000	2.250,00		
350.000	535,00	990.000	2.280,00		
360.000	560,00	1.000.000	2.310,00		
370.000	585,00	1.100.000	2.610,00		
380.000	610,00	1.200.000	2.910,00		
390.000	635,00	1.300.000	3.210,00		
400.000	660,00	1.400.000	3.510,00		
410.000	685,00	1.500.000	3.835,00		
420.000	710,00	1.600.000	4.160,00		
430.000	735,00	1.700.000	4.485,00		
440.000	760,00	1.800.000	4.810,00		
450.000	785,00	1.900.000	5.135,00		
460.000	810,00	2.000.000	5.460,00		
470.000	835,00	2.100.000	5.785,00		
480.000	860,00	2.200.000	6.110,00		
490.000	885,00	2.300.000	6.435,00		
500.000	910,00	2.400.000	6.760,00		
510.000	935,00	2.500.000	7.085,00		
520.000	960,00	2.600.000	7.410,00		
530.000	985,00	2.700.000	7.735,00		
540.000	1.010,00	2.800.000	8.060,00		
550.000	1.035,00	2.900.000	8.410,00		
560.000	1.060,00	3.000.000	8.760,00		
570.000	1.085,00	3.100.000	9.110,00		
580.000	1.110,00	3.200.000	9.460,00		
590.000	1.135,00	3.300.000	9.810,00		
600.000	1.160,00	3.400.000	10.160,00		
610.000	1.185,00	3.500.000	10.510,00		
620.000	1.210,00	3.600.000	10.860,00		
630.000	1.235,00	3.700.000	11.210,00		
640.000	1.260,00	3.800.000	11.560,00		
650.000	1.285,00	3.900.000	11.910,00		
660.000	1.310,00	4.000.000	12.260,00		
670.000	1.335,00	4.100.000	12.610,00		
680.000	1.360,00	4.200.000	12.960,00		
690.000	1.385,00	4.300.000	13.310,00		
700.000	1.410,00	4.400.000	13.660,00		
710.000	1.440,00	4.500.000	14.010,00		
720.000	1.470,00	4.600.000	14.360,00		
730.000	1.500,00	4.700.000	14.710,00		
740.000	1.530,00	4.800.000	15.060,00		
750.000	1.560,00	4.900.000	15.410,00		
760.000	1.590,00	5.000.000	15.760,00		
770.000	1.620,00				
780.000	1.650,00				
790.000	1.680,00				
800.000	1.710,00				
810.000	1.740,00				
820.000	1.770,00				
830.000	1.800,00				

per calcolare l'imposta comunale applicare il moltiplicatore all'imposta cantonale

Per la sostanza superiore a 5'000'000 di franchi, l'imposta è di fr: 15'760.- + 3,5%^o dell'importo eccedente fr: 5'000'000.-.

¹ Le frazioni inferiori a 1'000 fr: di sostanza non sono computate.

Tabella per il calcolo dell'imposta federale diretta 2011


Reddito imponibile ¹	Contribuenti che vivono soli		Coniugati e famiglie monoparentali	
	Imposta per 1 anno ²	per 100 fr. di reddito in più	Imposta per 1 anno	per 100 fr. di reddito in più
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
17.700	25,41			
18.000	27,72			
19.000	35,42			
20.000	43,12			
21.000	50,82			
22.000	58,52			
23.000	66,22			
24.000	73,92			
25.000	81,62	0,77		
26.000	89,32			
27.000	97,02			
28.000	104,72			
28.200	106,26			
29.000	112,42			
30.600	124,74		25,00	
31.000	127,82		29,00	
31.500	131,65		34,00	
31.600	132,53		35,00	
32.000	136,05		39,00	
33.000	144,85		49,00	
34.000	153,65		59,00	
35.000	162,45		69,00	
36.000	171,25	0,88	79,00	
37.000	180,05		89,00	
38.000	188,85		99,00	
39.000	197,65		109,00	
40.000	206,45		119,00	1,00
41.200	217,00		131,00	
41.300	219,64		132,00	
42.000	238,12		139,00	
43.000	264,52		149,00	
44.000	290,92		159,00	
45.000	317,32		169,00	
46.000	343,72		179,00	
47.000	370,12		189,00	
48.000	396,52	2,64	199,00	
49.000	422,92		209,00	
50.000	449,32		219,00	
50.400	459,88		223,00	
50.500	462,52		225,00	
53.000	528,52		275,00	
54.000	554,92		295,00	
54.500	568,12		305,00	
55.000	581,30		315,00	2,00
55.100	584,27		317,00	
56.000	611,00		335,00	
57.000	640,70		355,00	
57.900	667,43		373,00	
58.000	670,40	2,97	376,00	
60.000	729,80		436,00	
65.000	878,30		586,00	
70.000	1.026,80		736,00	3,00
72.200	1.092,10		802,00	
72.300	1.098,04		805,00	
73.000	1.139,62		826,00	
74.700	1.240,60	5,94	877,00	
74.800	1.246,54		881,00	
77.700	1.418,80		997,00	4,00

Reddito imponibile ¹	Contribuenti che vivono soli		Coniugati e famiglie monoparentali	
	Imposta per 1 anno ²	per 100 fr. di reddito in più	Imposta per 1 anno	per 100 fr. di reddito in più
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
77.800	1.425,40		1.001,00	
78.000	1.438,60		1.009,00	
80.000	1.570,60		1.089,00	4,00
89.700	2.210,80		1.477,00	
89.800	2.217,40	6,60	1.482,00	
90.000	2.230,60		1.492,00	5,00
95.000	2.560,60		1.742,00	
102.700	3.068,80		2.127,00	
102.800	3.075,40		2.133,00	
103.000	3.088,60		2.145,00	
103.100	3.097,40		2.151,00	
104.000	3.176,60		2.205,00	6,00
105.000	3.264,60		2.265,00	
113.900	4.047,80		2.799,00	
114.000	4.056,60		2.806,00	
115.000	4.144,60	8,80	2.876,00	7,00
120.000	4.584,60		3.226,00	
123.300	4.875,00		3.457,00	
123.400	4.883,80		3.465,00	
125.000	5.024,60		3.593,00	8,00
130.800	5.535,00		4.057,00	
130.900	5.543,80		4.066,00	
133.900	5.807,80		4.336,00	9,00
134.000	5.818,80		4.345,00	
136.300	6.071,80		4.552,00	
136.400	6.082,80		4.562,00	
140.200	6.500,80		4.942,00	10,00
140.300	6.511,80		4.953,00	
142.100	6.709,80		5.151,00	11,00
142.200	6.720,80	11,00	5.163,00	
143.000	6.808,80		5.259,00	12,00
144.000	6.918,80		5.379,00	
144.100	6.929,80		5.392,00	
150.000	7.578,80		6.159,00	
160.000	8.678,80		7.459,00	
170.000	9.778,80		8.759,00	
175.000	10.328,80		9.409,00	
175.100	10.342,00		9.422,00	
180.000	10.988,80		10.059,00	
190.000	12.308,80		11.359,00	
200.000	13.628,80		12.659,00	13,00
250.000	20.228,80		19.159,00	
300.000	26.828,80	13,20	25.659,00	
350.000	33.428,80		32.159,00	
400.000	40.028,80		38.659,00	
500.000	53.228,80		51.659,00	
600.000	66.428,80		64.659,00	
700.000	79.628,80		77.659,00	
751.200	86.387,20		84.315,00	
751.300	86.399,50		84.328,00	
751.400	86.411,00		84.341,00	
850.000	97.750,00	11,50	97.159,00	
889.500	102.281,00		102.281,00	
889.500	102.292,50		102.292,50	11,50

L'imposta annua sui redditi imponibili superiori ammonta all'11,5%

¹ Le frazioni inferiori a 100 fr. non sono computate.

² Se del caso, l'imposta annua è arrotondata ai 5 cts. inferiori.



Visitate www.ti.ch/fisco



NEL SITO INTERNET DELLA DIVISIONE DELLE CONTRIBUTIONI

POSSONO ESSERE CONSULTATI O SCARICATI:


- Le Istruzioni alla compilazione della dichiarazione d'imposta 2011
- La dichiarazione d'imposta 2011 in tedesco
- I calcolatori d'imposta
- I moltiplicatori di imposta comunali
- La legislazione fiscale federale e cantonale
- Le circolari federali e cantonali pubblicate
- Le sentenze in materia fiscale pubblicate nella Rivista ticinese di diritto
- I moduli fiscali da allegare alla dichiarazione d'imposta
- Promemoria (N1 e N2/2007)



POSSONO INOLTRE ESSERE SCARICATI:

- Il programma per la compilazione elettronica della dichiarazione d'imposta
- Il programma per la compilazione elettronica del questionario delle comunioni ereditarie

www.ti.ch/etax



Dipartimento
delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni